



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (GIADA) 20.87.21

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.41.3

Allegati: 3

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 8944]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR/PNIEC
[ID_VIP 8944]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto:

[ID_VIP: 8944] **PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Mores, Ittireddu, Nughedu San Niccolò, Bonorva e Torralba) – Progetto di un impianto eolico, della potenza di 124 MW, costituito da 20 aerogeneratori ed opere di connessione alla RTN. Da realizzarsi in località "SA COSTA" - Progetto di fattibilità tecnico economica e Progetto Esecutivo.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: VEN.SAR. S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p. c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza speciale per il PNRR



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinqies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO l'allora vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti".

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

VISTO il vigente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l'art. 41, comma 4, e l'Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all'art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice

stesso”) e l’abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall’art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall’Allegato I.8.

VISTA la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante “Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell’11/03/2022 e n. DGABAP 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell’allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **VEN.SAR. S.r.l.**, con nota del 04/08/2022, ha presentato istanza al Ministero della transizione ecologica ed alla Direzione generale ABAP, per il rilascio del provvedimento di valutazione di compatibilità ambientale (VIA) per il **Progetto di un impianto eolico, della potenza di 124 MW, costituito da 20 aerogeneratori ed opere di connessione alla RTN. Da realizzarsi in località “SA COSTA” - Progetto di fattibilità tecnico economica e Progetto Esecutivo**, da localizzarsi nei comuni di Mores, Ittireddu, Nughedu San Niccolò, Bonorva e Torralba, nella provincia di Sassari.

CONSIDERATO che l’intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 124 MW, costituito da 20 aerogeneratori di potenza pari a 6,2 MW ciascuno (caratterizzati da un’altezza al mozzo di 119 m, diametro del rotore di 162 m e altezza totale di 200 m). Le opere in progetto consisteranno in: - Opere civili necessarie alla posa in opera e manutenzione dell’impianto (strade di collegamento, piazzole di sosta, cavidotti, etc.); - Posa in opera di 20 aerogeneratori; - Posa in opera di cavidotti, i cui tracciati interrati seguiranno per la maggior parte l’andamento delle strade esistenti che confluiranno in una sottostazione di partenza; - Connessione dell’impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale. Si prevede il collegamento diretto dell’impianto di utenza in entra – esci su nuovo stallo di collegamento linea AT, con ingresso in cavo interrato, previsto nel comune di Torralba. La sottostazione di trasformazione occuperà un’area totale di 9.000 mq, di cui 320 mq coperti, mentre per la stazione Terna è prevista una superficie di 10.000 mq (Tav. PR_E_04). Il trasporto dell’energia prodotta dal parco eolico, avverrà lungo il sistema della viabilità esistente basato sulle strade di importanza locale e sovra locale, per uno sviluppo lineare totale di circa 13.200,32 m, di cui 7.556 m di nuova realizzazione. Per quanto concerne il trasporto è previsto che tutti i componenti impiantistici siano conferiti smontati presso il porto industriale di Oristano e scaricati in apposita area di collegamento adeguata per dimensioni e accessibilità al deposito temporaneo di tutti i componenti impiantistici, tuttavia, prevedendo (per quanto dichiarato dal Proponente) nessuna opera di adeguamento importante (salvo la temporanea rimozione e ripristino di cartellonistica e la modifica e ricostruzione di alcune aiuole spartitraffico – v. SIA – Relazione Generale, paragrafo 1.4.3, p. 21), e pertanto qui valutati direttamente dalla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che il **Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Valutazioni ambientali**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0159003 del 16/12/2022, ha chiesto a VEN.SAR. S.r.l. di perfezionare l’istanza di VIA del 04/08/2022, trasmettendo anche l’atto del competente soprintendente del Ministero della cultura come previsto dalla successivamente soppressa lett. g-ter del comma 1 dell’art. 23 del suddetto decreto legislativo. Ancora, ha chiesto al Proponente di dichiarare se l’area di progetto ricada in una o più delle aree indicate al comma 8 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021.

CONSIDERATO che il **Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Valutazioni ambientali**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0031077 del 03/03/2023, ha comunicato “... la procedibilità dell’istanza ...” di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della

documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico, citando quale avvenuto perfezionamento dell'istanza di VIA da parte di VEN.SAR. S.r.l. una relativa nota acquisita il 20/01/2023, non conosciuta dalla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:


- a) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 3293 del 07/03/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004), come anche i contributi istruttori della U.O. DGABAP - Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP - Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR, e ancora si sono evidenziate le modifiche apportate in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico e dal decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, per le disposizioni relative alle "aree idonee" di cui al comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021 ed alle aree contermini di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010;
- b) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 7631 dell'8/03/2023, con la quale è stato dichiarato all'autorità competente il concorrente interesse nel procedimento di VIA di competenza statale, ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- c) **Comune di Torralba** osservazioni del 30/03/2023, con le quali, tra l'altro, si riferisce che:

“...
“

Sebbene non si preveda l'installazione di torri eoliche all'interno del territorio comunale, l'impianto avrà un rilevante impatto paesaggistico e ambientale.

L'analisi di visibilità del parco eolico rieseguita con strumenti di geomatica ha evidenziato che gli attrattori principali del territorio del Meilogu come San Pietro di Sorres, le domus di Sant'Andrea Priu e il Nuraghe Santu Antine, saranno anch'essi disturbati dalla vista delle Torri.

La carta di visibilità in allegato (formato tiff EPSG 3003) è elaborata in ambiente GIS con il software GRASS GIS sulla base del dem a 10 metri fornito dall'Ingv (tavole w44545 e w44550). E' stata considerata un'altezza per la torre WGT06 di 120 m ed un'altezza al suolo per l'osservatore di 0m. La distanza massima dell'elaborazione dalla torre WGT06 è misurata in circa 30Km. Si evidenzia che le linee guida della Regione Toscana per l'installazione di impianti eolici calcolano in $600 \times H_{\text{torre}}[\text{m}]$ il raggio dell'area di impatto visuale assoluto (aiva). Sarebbe importante conoscere i parametri utilizzati dal proponente per la stessa analisi.



Il nuraghe Santu Antine è il centro del progetto di riconoscimento di 31 Nuraghi della Sardegna al patrimonio dell'Unesco, oltre perché uno dei maggiori, anche perché cardine di un sistema insediativo che si snoda nella valle di Cabu Abbas e del Rio Mannu (Valle dei Nuraghi).




Vista dalla sommità della torre centrale del Nuraghe Santu Antine.

Questo sistema costituito da dolmen, nuraghe, domus, tombe dei giganti, miliari, ma anche chiese abbaziali e acquedotti, è il vero patrimonio di questo territorio. La vicinanza dell'impianto proposto vanificherà irrimediabilmente il lavoro e le risorse impiegati in questi anni per ricostruirne il sistema di relazioni nella prospettiva di una moderna fruizione turistica e scientifica (vedasi i Pia e la programmazione territoriale dell'Unione del Meilogu).

Dalla torre centrale del Santu Antine si perderà la possibilità di istruire i visitatori (si contano più di 40000 presenze all'anno) riguardo il sistema di relazioni tra il monumento e il territorio.

Il nuraghe 'Oes, il Nuraghe Ruiu, seppure tra i più alti della Sardegna, perderanno visibilità, nè si immagina che flussi turistici possano essere attratti dalla bellezza della vista di pale eoliche che si ripetono in maniera identica in tutti i contesti territoriali del pianeta.



Vista di Tulvaru dal Nuraghe Porcu Inzu

Trentuno Nuraghi della Sardegna sono iscritti nella Tentative-list per essere dichiarati patrimonio dell'Unesco e, qualora l'impianto eolico proposto causasse una perdita di chance per il Nuraghe Santu Antine, si configurerebbe un danno difficilmente quantificabile per l'intera economia turistica dell'isola.



MA

Alcuni monumenti nei pressi della strada comunale di Tulvaru (la tomba dei giganti e il dolmen di Su Crastu Covaccadu, il Nuraghe Frusciu, il Nuraghe Nieddu, le tombe dei giganti di Sa Pedra Longa insieme al Nuraghe di Tulis) rischiano di essere danneggiati dalle vibrazioni dei lavori di scavo.


Il dolmen di Sa Covaccada in territorio di Mores (unico nel panorama mediterraneo) con le sue domus e i suoi miliari perderà il suo ruolo di posizione dominante (scelto a questo scopo già da diversi millenni orsono) e sarà irrimediabilmente sovrastato dalle torri eoliche di 120 mt.




Foto di repertorio del dolmen di Sa Covaccada di Mores

L'archeologia e la natura incontaminata sono le vere risorse del territorio, la cui bassa densità abitativa e un'orografia di alternanze tra piane alluvionali crinali tavolati e rilievi vulcanici, mal si conciliano con le opere ciclopiche in progetto, evidentemente fuori scala.

A questo proposito segnaliamo i vincoli ministeriali in relazione al parco eolico



La strada di Tulvaru costituiva la via di comunicazione con Olbia come testimoniato dai numerosi menhir rinvenuti nella zona e conservati nel Museo Archeologico della Valle dei Nuraghi del Meilugu.



...”;

- d) **Comune di Ittireddu** nota prot. n. 1168 del 03/04/2023, con la quale, tra l'altro, si osserva che: “... **PREMESSA** [-] In riferimento al progetto in oggetto, che costituisce parte di una strategia energetica nazionale, l'Amministrazione scrivente ritiene che si tratti di un obiettivo che appare completamente avulso dal contesto territoriale, per il quale costituirà certamente un danno rilevante sia sotto il profilo socio-economico che ambientale. Pur condividendo la necessità di far ricorso a fonti energetiche alternative, si ritiene che la corsa al nuovo “Eldorado”, costituito dalle cosiddette rinnovabili, si stia realizzando non solo in deroga a qualsiasi

MA

norma ma a dispetto della volontà popolare e in nome di un sicuramente opinabile rapporto costi (reali)/benefici (presunti) e di una non meglio specificata transizione verde. Anche per questa ragione pur consapevoli che le riflessioni riportate di seguito si possano configurare quali argomentazioni vane, al contempo si ritiene deontologicamente e amministrativamente fondamentale far conoscere il pensiero di chi questi luoghi li abita e li governa democraticamente eletto. [-] IL PROGETTO "SA COSTA": LIMITI E INCONGRUENZE [-] Si tralasciano per ovvie ragioni di competenza specifica una serie infinita di discrepanze rilevate negli elaborati progettuali, che risultano privi degli elementi essenziali e minimi di un lavoro che avrebbe, secondo le intenzioni dei progettisti, carattere definitivo/esecutivo e che invece si segnalano per un gran numero di incongruenze e scivoloni indiscutibilmente palesi. A titolo esemplificativo, e solo a voler menzionare le aporie più macroscopiche, si possono rilevare evidenti discrepanze nella localizzazione di alcune opere e dei relativi caviddotti¹; oppure per quanto concerne la VIA (la Valutazione di impatto ambientale) l'assenza di specie quali ad esempio il grifone che, per quanto non stanziale soggiorna per lunghi periodi nel territorio ma anche altre specie chiaramente attestate²; e infine alla non corretta localizzazione delle emergenze archeologiche, il tutto frutto, evidentemente, di una scarsa o parziale conoscenza del contesto in cui ci si trova ad operare³. Appare del tutto carente e approssimativo l'esplicazione dell'impatto delle opere sul territorio, laddove non sfugga, anche ad un osservatore poco attento, come le attività previste comportino un enorme sconvolgimento del tessuto viario. Infine non si riesce a distinguere in quale maniera l'azienda intende provvedere alla manutenzione/rifunzionalizzazione o dismissione dell'impianto allorché, per motivi di obsolescenza la redditività ipotizzata diminuirà. Cioè ci si domanda nel prossimo futuro, in assenza degli incentivi pubblici, chi avrà l'onere anche economico di occuparsi di questo aspetto? Anche per queste ragioni a fronte di facili e immediate prospettive appaiono di tutt'altra entità le conseguenze negative anche sotto il profilo economico per il territorio e per la Sardegna. UN MODELLO ALTERNATIVO DI SVILUPPO PER IL TERRITORIO DI ITTIREDDU Com'è noto fin dagli inizi degli anni '80 e fino ad oggi l'aspetto caratterizzante di questo comprensorio è stata la valorizzazione dell'importante patrimonio culturale che ha avuto, quale esito naturale, la creazione del locale Museo archeologico ed Etnografico intorno al quale sono sorte numerose attività turistico culturali e ricreative. Tra di esse è importante indicare l'Albergo diffuso sorto nel centro storico⁶ e la struttura ricettiva dell'area ambientale, naturalistica comunale di "Su Monte"⁷. A quest'ultimo proposito non sfugge l'insieme di aspettative, anche d'ordine strategico, che sono state riposte nel turismo culturale da parte di soggetti pubblici, operatori economico-imprenditoriali marginalizzati dai processi di sviluppo standard⁸. Il nuovo slogan coniato per il Museo che recita "Ittireddu, un Territorio Museo" costituisce, a ragione, un emblema della volontà da parte degli abitanti di valorizzare, salvaguardandolo, il proprio retaggio storico-artistico⁹. Di tutto ciò non è stato evidentemente tenuto conto in fase progettuale come è facilmente deducibile dal fatto che i professionisti non si sono preoccupati di riconoscere i BBCC e paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004[.] Il significato etimologico intrinseco nell'idea di patrimonio, di patrimonio territoriale, e di eredità-patrimonio culturale introdotto dalla Convenzione di Faro, ha a che fare con una trasmissione intergenerazionale di beni che, nel tempo passano di padre in figlio. Questa idea di trasmissione appare fondamentale nella contemporaneità in quanto associa il concetto alle politiche di sviluppo sostenibile che si fondano, come sappiamo, proprio attorno alla qualificazione del patrimonio nel senso di una trasmissibilità, di risorse e beni sociali (beni e valori di civiltà) e ambientali (risorse biotiche o abiotiche) garantita ed equa alle future generazioni. D'altra parte nella rete insediativa dei centri abitati italiani di piccole o piccolissime dimensioni come Ittireddu, si evidenzia un filo rosso resistente che consente di guardare con rinnovato ottimismo al di là dei numerosi punti di debolezza presenti (economia dipendente da una pastorizia non sempre remunerativa e da un'agricoltura in crisi, staticità socio-economica, declino demografico e contrazione dei servizi pubblici e privati ecc.); si tratta della ferma e caparbia volontà, manifestata da un numero crescente di comunità locali, di trasformarsi in realtà sostenibili e responsabili, di puntare su un percorso di hot authentication del proprio milieu. Si tratta di una nuova consapevolezza che nasce dalla collaborazione tra i cittadini residenti, le pubbliche amministrazioni e tutti gli operatori economici e culturali funzionali alla messa in valore delle proprie risorse e alla sostenibilità sociale e ambientale. Stimolando l'autonomia, la capacità organizzativa dei cittadini e il senso di appartenenza, l'iniziativa ha come obiettivo quello della produzione di vantaggi site-specific rafforzando il tessuto territoriale e la sua capacità di incidere sul livello di benessere della comunità locale. Come noto, lo stesso Ministero dello Sviluppo

economico in accordo con Invitalia ha effettuato verifiche e studi specifici sulla sostenibilità di tale modello in cui l'obiettivo è la massimizzazione del benessere collettivo e non quello della massimizzazione del profitto¹². In quest'ottica il comune ha investito notevoli risorse per il risparmio energetico attraverso la realizzazione di opere veramente strategiche quali l'impianto di illuminazione pubblica integralmente al led e soprattutto l'efficientamento energetico dei locali di proprietà comunale con la produzione di oltre 100 kw. Si tratta evidentemente di un modello di crescita differente rispetto a quello in cui si privilegia, come nel caso del progetto dell'eolico di "Sa Costa", una totale assenza di cultura di relazione con i luoghi e che sembra fornire esclusivamente l'illusione della nascita di una forma di sviluppo duraturo. In sintesi a parere di chi scrive questi modelli esogeni, totalmente decontestualizzati, concorreranno solo a dare ricadute a grandi gruppi finanziari che sono lontani, non solo geograficamente; ma la cosa estremamente preoccupante è che si tratta di scelte distanti anni luce dalle reali necessità di chi ancora, con grande spirito resiliente ci vive, e a cui non restituisce evidentemente i possibili vantaggi redistributivi incidendo al contrario e in maniera progressiva e definitiva sui processi di ulteriore depauperamento e disgregazione sociale. CONCLUSIONI [-] In conclusione il progetto così come proposto o meglio imposto va rigettato integralmente o comunque reimpostato. Non sfugge all'Amministrazione scrivente la necessità di un nuovo sforzo verso le energie totalmente innovative o rinnovabili oltre a proposte veramente efficaci per combattere l'inquinamento atmosferico. Si ritiene tuttavia che la strada percorsa ha necessità di investimenti sostanziosi nella ricerca facendo piuttosto di questo ambito territoriale un caso studio su cui sperimentare con adeguate risorse modalità di gestione e "governabilità" di questioni complesse come quelle energetiche. Nel prendere atto che a livello nazionale la produzione di energie alternative sembra costituire uno schema strategico per lo sviluppo del futuro si vuole allo stesso tempo rimarcare come tale modello concretamente non sia semplicemente alternativo ma addirittura, come nel caso in esame, completamente discrepante rispetto alle politiche economiche delle zone interne promosse e finanziate dallo Stato anche per il tramite delle Regioni. Ciò su cui si vuol porre l'attenzione è che oggi più di ieri le scelte sotto il profilo economico e sociale vivono un momento in cui prevederne a priori gli effetti sulla società e sulle generazioni future appare quantomeno imprevedibile. Tutto ciò perché non corrisponde al vero il fatto che le decisioni che interessano la nostra economia o società possa essere rivisto o cambiato a cuor leggero qualora queste decisioni si rivelassero nel tempo insufficienti o sbagliate. Per queste ragioni si ritiene che il progetto "Sa Costa" ed altri analoghi che si volessero realizzare in questa parte della Sardegna centrale non rispondono ai requisiti minimi dei fini comuni ottimali ed i risultati proposti sembrano rispondere piuttosto alla produzione di profitti a beneficio di multinazionali, azionisti e in minima parte proprietari. E' la contraddizione sempre più crescente di ciò che si intende per "risultato socialmente utile" presunto e di quello reale. Per fare questo è necessario e si chiede a gran voce di prendere in considerazione quale alternativa propositiva una vera pianificazione strategica che, anche attraverso forme di esercizio di vera democrazia trovi decisioni che possono incidere sulla realtà con reali prospettive di sviluppo economico e sociale che risponda ai criteri essenziali della sostenibilità ambientale e culturale e di un legame fra etica ed esigenze reali del territorio. Tutto ciò in nome di un'economia etimologicamente intesa cioè sulla base di regole (nomos/nomoi) per la gestione della casa (oikos), non solo di qualcuno ma di tutti";

- e) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 10734 del 03/04/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti. Alla predetta nota del 03/04/2023 è allegata la comunicazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari prot. n. 20375 del 23/03/2023, con la quale osserva che: "... Considerata la significativa entità dell'intervento, a causa dell'altezza delle torri eoliche, la lotta agli incendi boschivi con mezzi aerei verrà inibita; pertanto si ritiene necessario prevedere opere di difesa passiva, quali fasce parafuoco di proporzionate dimensioni da realizzare in corrispondenza della viabilità e in prossimità delle torri eoliche e/o la posa in opera di vasconi antincendio posizionati in modo da essere fruibile sia dai mezzi terrestri che dai mezzi aerei (elicotteri); per tali opere si chiede la stesura di uno specifico Piano antincendio boschivo, soggetto ad approvazione da parte del Servizio scrivente ...", ugualmente riportato con la nota prot. n. 20437 del 23/03/2023, aggiungendo, tuttavia, che "...Considerata l'entità dell'intervento, considerato che per diverse torre eoliche occorre sottrarre aree boscate, sia per le piazzole che per la viabilità, si comunica che si

rende obbligatorio un rimboschimento compensativo in applicazione della D.G.R. 11/21 del 11.03.2020 in ragione della superficie boscata da sottrarre ...”;

- f) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente** nota prot. n. 11391 del 07/04/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, con allegati i pareri istruttori regionali ulteriormente acquisiti. Alla predetta nota del 07/04/2023 è allegata la comunicazione dell’Ente Acqua della Sardegna prot. n. 5335 del 05/04/2023;
- g) **Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Commissione Tecnica PNRR/PNIEC** nota prot.n. m_ante.CTVA.RU.U.0009120 del 07/08/2023, con la quale è stata chiesta documentazione integrativa al proponente ai propri esclusivi fini istruttori, risultando le medesime richieste non sostanziali ai fini della modifica delle valutazioni qui rese dal Ministero della cultura, anche perché diverse delle richieste effettuate corrispondono ad atti ed informazioni già fornite in sede di istanza di VIA e, pertanto, non ulteriormente utili all’istruttoria di competenza;
- h) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro** nota prot. n. 13248 dell’11/09/2023 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale, premettendo che “... *Si deve rilevare che l’impianto eolico “Sa Costa” rappresenta una minima parte di un impianto complesso, costituito in totale da 35 turbine alte 200 m: l’altro impianto che va a comporre questo vasto parco eolico è quello di “Su Sordanu – ID_8940”. Va inoltre segnalata anche la presenza di un ulteriore procedimento in corso di verifica nei vicini territori di Ittiri e Bessude che influirebbe sull’impatto percettivo nonché sulla visibilità nell’area vasta, ovvero il Parco Eolico Ittiri – Bessude consistente in 6 aerogeneratori (ID VIP 8783). Gli impatti derivanti dalla costruzione dell’impianto in oggetto devono essere valutati considerando quindi anche l’altro impianto sopra menzionato. L’impianto eolico in esame e gli altri sopra menzionati interessano un territorio in provincia di Sassari, nella regione storica del Meilogu, caratterizzato morfologicamente da vallate che si aprono tra colli conici di origine vulcanica di altezza che varia tra 200 e 700 metri, rivestiti da aree boscate di notevole pregio. L’economia del territorio è prevalentemente incentrata sull’allevamento, con importanti produzioni agroalimentari e soprattutto lattiero-casearie, nella zona sono presenti alcune delle più importanti industrie casearie dell’Isola. Le attività economiche praticate definiscono il paesaggio, nel quale emergono, in armonico rapporto con il contesto agro-pastorale, numerosissimi nuraghi, domus de janas, chiese romaniche, antichi ricoveri dei pastori in pietra (pinnetas), la fitta trama di muri a secco che segna gli appoderamenti e delimita antichi sentieri. Nell’area, di cui una vasta estensione è stata denominata Valle dei nuraghi nell’ambito di un progetto di valorizzazione e sviluppo turistico per la presenza del grande numero di aree archeologiche, il monumento più noto e visitato è il Nuraghe Sant’Antine di Torralba, ma di grande rilevanza, sia per il valore culturale che quali mete di itinerari turistici, sono anche le domus de janas di Sant’Andrea Priu a Bonorva e il dolmen di Sa Coveccada, il ponte romano denominato Pont’Ezzu, per citare soltanto alcuni fra gli innumerevoli siti archeologici presenti, mentre tra i monumenti di età medievale si segnalano in particolare la bellissima basilica di San Pietro di Sorres, uno dei più importanti esempi di architettura romanica sarda, e la chiesa di Nostra Signora di Cabu Abbas, oltre alle tante chiese campestri romaniche sparse anche nell’area dell’impianto in esame, e ancora le antiche pinnetas, i suggestivi villaggi abbandonati di Oddorai e Rebeccu, l’interessante esempio di archeologia industriale costituito dal vecchio stabilimento abbandonato delle acque minerali “Santa Lucia” costruito a cavallo fra ottocento e Novecento, tutti siti che testimoniano la frequentazione del territorio in tutte le epoche storiche e che, insieme alle tante aree forestali di grande pregio ambientale, costituiscono un importante richiamo turistico verso le aree interne della Sardegna ...” e rappresentando per l’Area funzionale Patrimonio archeologico i beni archeologici presenti nella fascia di rispetto relativa ai 3 chilometri come definita dall’art. 20, comma 8, lett. c-quater del D.Lgs. n. 199 del 2021 (v. il predetto parere endoprocedimentale Allegato A.1, pp. 3-5), evidenziando gli impatti negativi generati dall’impianto industriale in progetto: “... **SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO [-]** I territori di Mores, Ittireddu, Nughedu San Nicolò, Bonorva e Torralba, interessati dal progetto in esame, risultano popolati senza soluzione di continuità dalla preistoria ai nostri giorni. Diverse sono le necropoli a domus de janas presenti (ad es. S’Istampu ‘e Sas Fadas, Partulesi, Pianu Edras, S’Istria, Su Canale, Sa Pala Larga, Sant’Andrea Priu), i dolmen (tra i quali spicca quello di Sa Coveccada) e i menhir (ad es. Lendine). Di notevole interesse è anche la frequentazione di grotte come quella di Su Puttu Porchinu a Mores che ha restituito materiale archeologico. Sia le domus de janas di Sa Pala*

MA

Larga e Sant'Andrea Priu di Bonorva che il dolmen di Sa Coveccada di Mores sono inseriti nella Tentative List Unesco del 9 aprile 2021, Progetto "Arte e Architettura nella Preistoria della Sardegna. Le domus de janas". L'intenso popolamento del territorio in epoca nuragica è evidenziato dai numerosi nuraghi con relativi villaggi presenti nella zona, che concorrono a denominare l'area come "La Valle dei Nuraghi". Uno dei massimi esempi dell'architettura nuragica, il Nuraghe Santu Antine, inserito nella Tentative List Unesco del 15.12.2021, Progetto "I Monumenti della Civiltà Nuragica", sorge proprio nel territorio di Torralba, in stretto contatto visivo con altri monumenti simili presenti nelle vicinanze (ad es. Nuraghe Rugiu, Nuraghe Culzu, Nuraghe Longu). Non mancano attestazioni di tombe di giganti di notevole interesse (ad es. Maria Sanna o Monte de Sa Domo) e la rifrequentazione di necropoli preistoriche (tombe a prospetto architettonico a Partulesi). Sono documentati anche luoghi di culto di notevole importanza, come il santuario di Cuccuru Mudeju e Nughedu San Nicolò, che nello scavo del 2020 ha restituito anche un bronsetto integro che si va ad aggiungere agli importanti materiali recuperati precedentemente. L'epoca romana è attestata da numerosi miliari recuperati tra Torralba, Mores e Bonorva, segno del passaggio nella zona di importanti tracciati viari, e da insediamenti come quello di Sa Pattada. Lo scavo dell'area di Sant'Andrea Priu a Bonorva sta inoltre permettendo di incrementare le nostre conoscenze sulla intensa frequentazione dell'area prossima alla necropoli preistorica in epoca romana. Non mancano le rifrequentazioni dei nuraghi: attorno al Santu Antine, sul villaggio nuragico, sorge infatti in quest'epoca un importante insediamento. Le sepolture sono attestate sia dal riutilizzo delle domus de janas come quelle di Sant'Andrea Priu e Sa Pala Larga, ma anche da varie stele a specchio recuperate a Bonorva e Torralba. In epoca medievale sono attestati nel territorio villaggi abbandonati e diverse chiese. Di seguito si riportano i beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. in quanto oggetto di dichiarazione di particolare interesse culturale, i beni inseriti nel Repertorio del Mosaico del PPR e tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii., e le altre emergenze archeologiche per le quali non sia intervenuta una dichiarazione di interesse culturale ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e che non rientrano tra i beni di repertorio del PPR tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004: l'elenco, da considerarsi non esaustivo e puramente orientativo, soprattutto per la scarsa leggibilità delle carte inserite all'interno della relazione archeologica, comprende i beni dislocati entro 1600 m circa dal tracciato in progetto. Beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.[:]

Comune di Mores

- Complesso megalitico Sa Coveccada o Cuttigone (DM diretto e indiretto del 29.02.1988)
- Menhir Sa Pedra Covaccada (DM del 20.05.1964)
- Nuraghe Sa Cuguttada (DM del 05.07.1963)
- Nuraghe Ranas (DM del 23.04.2001)

Comune di Ittireddu

- Nuraghe Frades (DCR del 17.04.2013)
- Ipogei romani loc. Sa Fraigada (DCR del 11.12.2012)
- Nuraghe Chisti (DM del 18.06.1981)
- Insediamento romano di Sa Pattada (DM del 12.01.1982)

Comune di Bonorva

- Tomba di giganti Sa Pedra Tavaccada (DM del 26.11.1964)

Comune di Torralba

- Tomba di giganti Maria Sanna o Monte de Sas Domos (DM del 27.04.1982)
- Nuraghe Rugiu (DM del 05.05.1978)
- Nuraghe Lendine (DM del 05.03.1983)
- Menhir di Lendine (DM del 22.06.1964)

Beni archeologici cartografati nel PPR (Repertorio del Mosaico - art. 48 delle NTA)

Comune di Mores

- Nuraghe Poddighe (ID_PPR_3790)
- Nuraghe Ispaduledda II (ID_PPR_3797)
- Nuraghe Mendula (ID_PPR_3799)

MA

Comune di Nughedu San Nicolò

- *Nuraghe Frades (ID_PPR_3813) (in cartografia perimetrato vincolo ma non si trova riscontro; punto non verificato perché terreno inaccessibile)*
- *Nuraghe Pedroso (ID_PPR_3809)*

Comune di Bonorva

- *Inseediamento nuragico Badu Pedrosu (ID_PPR_128)*
- *Nuraghe s.n. (ID_PPR_3284)*
- *Nuraghe s.n. (ID_PPR_3292)*

Comune di Torralba

- *Dolmen tomba di giganti di Crastu Covaccadu (ID_PPR_229)*
- *Tomba di giganti Sa Pedra Longa (ID_PPR_225)*
- *Nuraghe Su Tulis (ID_PPR_4417)*
- *Nuraghe Nieddu (ID_PPR_4434)*
- *Nuraghe s.n. (ID_PPR_4426)*
- *Nuraghe s.n. (ID_PPR_4416)*
- *Nuraghe Trijia (ID_PPR_4433)*

Altri elementi di interesse archeologico

Comune di Mores

- *Nuraghe Ispaduledda*
- *Sito protostorico di Corona Niedda*
- *Miliari (non posizionati sulle carte)*
- *Tomba di giganti Mesu 'e Rios (non menzionata in relazione e non posizionata sulle carte)*

Comune di Nughedu San Nicolò

- *Complesso archeologico di Su Sordanu (in relazione e in cartografia posizionati solo due dolmen, uno non localizzato correttamente)*

Comune di Bonorva

- *Nuraghe Frasciosu*
- *Nuraghe Badu Pedrosu*
- *Miliari (non posizionati sulle carte)*
- *Chiesa di Sant'Elena di Terchiddo*

Comune di Torralba

- *Miliari (non posizionati sulle carte)*

2.ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO [-] Considerato quanto esposto sopra, in particolare relativamente alla discrepanza tra la numerazione delle turbine e al percorso delle strade e dei cavidotto, in progetto e nella Relazione Archeologica, allo stato attuale non è possibile calcolare le distanze tra le opere in progetto e le emergenze archeologiche. Si evidenzia comunque che le turbine e le opere di connessione previste, con particolare riferimento a quelle localizzate in Comune di Ittireddu, sono molto prossime ai vincoli archeologici, e in alcuni casi potrebbero essere posizionate all'interno di essi: il fatto è molto evidente nella zona in cui sono localizzati il Nurghe Frades (vincolato con DCR del 17.04.2013) e gli Ipogei romani loc. Sa Fraigada (vincolati con DCR del 11.12.2012). Attorno a Nuraghe Frades sono evidenti le tracce della rifrequentazione dell'area in epoca romana, indiziata dalla presenza di strutture e di ceramica, mentre nella zona prossima agli ipogei romani - sepolture da porre in relazione con il coevo villaggio sviluppatosi nei pressi del nuraghe sopra descritto - sono presenti i resti di una possibile fonte di epoca nuragica: questo mette in luce il legame esistente tra questi monumenti nelle diverse epoche e contribuisce a evidenziare l'elevato impatto che deriverebbe dall'installazione degli aerogeneratori in progetto, che andrebbero a interpersi tra queste emergenze archeologiche, annullando di fatto la relazione da sempre esistita tra di esse ...".

Il medesimo Ufficio periferico del MiC per le Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, oltre al complesso quadro di tutela gravante nell'area direttamente interessata dal progetto a cui pertanto si rimanda, rileva che: "... B-AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO – AREA FUNZIONALE

MA

PAESAGGIO [-] B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO [-] B.1.1.a. Beni Paesaggistici [-] 1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/2004): Le opere in progetto non interessano direttamente aree oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del D. lgs 42/2002. Nell'area circostante sono tuttavia da segnalare alcuni punti panoramici dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della norma citata, che affacciano sul territorio che dovrebbe ospitare gli aerogeneratori: nel comune di Giave, al confine dell'abitato, la "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a valle della strada comunale San Cosimo", giusto "DM 2 ottobre 1961", nel quale si evidenzia l'interesse quale punto panoramico: "Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché oltre a formare un quadro naturale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale di ampie distese coltivate e ricche di varia vegetazione, intervallate da colli, colline, e valli cosparsi di caratteristici agglomerati urbani tra le quinte rocciose del Gocèano e dei monti di Alà fino al Monte Limbara e delle estreme cime granitiche della Gallura"; nel comune di Siligo l'area denominata "Su Nuraghe" (D.M. 16.09.1970), per la quale è riconosciuto il notevole interesse pubblico "perché presenta un punto di belvedere accessibile al pubblico, dal quale si gode lo spettacolo della sottostante vallata, costituente per la sua non comune bellezza, un vero e proprio quadro naturale"; a Bolotana il Decreto 21 gennaio 1956 di dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Bastione di San Pietro perché "oltre a formare un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale dei monti del nuorese fino all'altipiano di Borore". B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del D. lgs 42/2004 [-] La sottostazione di consegna e la Stazione RTN di Terna ricadrebbero (per quanto l'ubicazione risulti contraddittoria nei diversi elaborati) in Comune di Torralba (mappale distinto al F. 33, m. 235) nella fascia di tutela paesaggistica del 150 dal rio Mannu di Ozieri, tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del D.lgs 42/2004, che in quanto tale è ricompresa tra le aree non idonee all'installazione di impianti energetici alimentati da FER come individuate nella DGR n.59/90 del 27.11.2020. Per quanto è possibile rilevare dagli elaborati grafici, tutti non completi per quanto riguarda l'indicazione degli interventi e non sufficientemente chiari e leggibili, anche alcuni tratti di nuova viabilità e dei cavidotti interesserebbero corsi d'acqua, ma nessuno di tali interventi è descritto o adeguatamente illustrato nel progetto. In prossimità dell'impianto eolico sono presenti i seguenti Beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142 lett. m) del D.lgs 42/2004 (aree di interesse archeologico): Comune di Mores: Complesso megalitico Sa Coveccada o Cuttigone (DM diretto e indiretto del 29.02.1988), Menhir Sa Pedra Covaccada (DM del 20.05.1964), Nuraghe Sa Cuguttada (DM del 05.07.1963), Nuraghe Ranas (DM del 23.04.2001); Comune di Ittireddu: Nurghe Frades (DCR del 17.04.2013); Ipogei romani loc. Sa Fraigada (DCR del 11.12.2012), Nuraghe Chisti (DM del 18.06.1981), Insediamento romano di Sa Pattada (DM del 12.01.1982); Comune di Bonorva: Tomba di giganti Sa Pedra Tavaccada (DM del 26.11.1964); Comune di Torralba: Tomba di giganti Maria Sanna o Monte de Sas Domos (DM del 27.04.1982); Nuraghe Rugiu (DM del 05.05.1978); Nuraghe Lendine (DM del 05.03.1983), Menhir di Lendine (DM del 22.06.1964). Si rileva che nelle aree dell'impianto in progetto sono presenti importanti aree forestali per le quali non è stata definita l'inclusione tra i beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del D.lgs 42/2004 e a circa 1,5 Km dalle opere aree boscate sicuramente tutelate ai sensi di tale articolo. Nelle aree direttamente interessate dall'impianto eolico e ai bordi dei tracciati stradali che dovrebbero essere oggetto di adeguamento e ampliamento si rileva la presenza di alberature, in particolare sugherete (inevitabilmente oggetto di intervento sebbene non specificato in progetto), ma non è definita la sussistenza di vincolo paesaggistico per aree boscate ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. g), del D.lgs 42/2004. B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti [-] Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006. Nessuno dei comuni interessati dal progetto ricade all'interno degli Ambiti di paesaggio costieri – Primo ambito Omogeneo individuati dal PPR 2006. L'area di progetto ricade all'interno delle componenti di paesaggio (Art.21 delle NTA del PPR) qualificate come "aree ad utilizzazione agro-forestale" di cui agli articoli 28, 29,30 delle NTA del PPR, "aree naturali e sub naturali" di cui agli artt. 22, 23, 24 delle NTA del PPR, "aree seminaturali" di cui agli artt. 25, 26, 27 delle NTA del PPR. La sottostazione di consegna e la Stazione RTN di Terna ricadrebbero nella componente "aree seminaturali" ... B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento.

MA

Per quanto concerne l'Assetto ambientale ed in particolare le componenti di paesaggio con valenza ambientale classificate nel PPR, come sopra specificato, la zona è ricompresa nelle "Aree seminaturali" classificate come prateria (artt. 25-26-27 delle NTA) e nelle "Aree ad utilizzazione agro-forestale" classificate come "Colture erbacee specializzate, aree agroforestali, aree incolte" (artt. 28- 29-30 delle NTA). Il cavidotto attraversa alcune aree classificate dal PPR come naturali e sub-naturali (aree a bosco) e seminaturali (praterie) e la cabina di trasformazione è situata in un'area seminaturale classificata come prateria. Per le "Aree seminaturali" la disciplina del PPR all'art. 26 vieta "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica". Per le "Aree ad utilizzazione agro-forestale" l'art. 29 delle NTA prescrive che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni: "a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico ...); b) promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali (...); c) preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate" e all'art. 30 "armonizzazione e recupero volti a – migliorare le produzioni e i servizi ambientali dell'attività agricola; - riqualificare i paesaggi agrari; - ridurre le emissioni dannose e la dipendenza energetica (...). Il rispetto degli indirizzi (...) va verificato con (...) particolare riguardo per le capacità di carico degli ecosistemi e delle risorse interessate". Per le "aree naturali e sub naturali" l'art.23 prescrive: "Nelle aree naturali e subnaturali sono vietati: a) qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica". Inoltre l'impianto ricade nella Home Range, con raggio superiore a 35 km, del Grifone (*Gyps fulvus*) presente nel territorio con una folta colonia, e in riferimento a tale area si richiama l'art. 33 (Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate) delle NTA del PPR, per le quali la specifica norma (Art. 39 - Aree di ulteriore interesse naturalistico) prescrive: "Nelle Aree o risorse di specifico interesse naturalistico è vietato qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso o attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità, la funzionalità o la riconoscibilità e la fruibilità delle risorse che motivano l'interesse naturalistico specifico delle stesse aree". Pertanto la realizzazione delle opere in progetto, tutte da realizzare sulle aree come sopra classificate, risulta non conforme alle norme di attuazione del PPR. Considerata inoltre la presenza all'interno e in prossimità dell'area di installazione degli aerogeneratori e delle opere connesse di un elevato numero di beni paesaggistici dell'Assetto storico culturale del PPR di cui all'art.48 delle NTA (elencati al successivo paragrafo), si rileva che negli elaborati di progetto non sono adeguatamente esaminati e considerati tali beni e non è stato individuato il perimetro degli stessi beni né il perimetro di tutela condizionata ai sensi dell'art. 49 (Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale). Si riportano di seguito le prescrizioni dettate da tale articolo: "1. Per la categoria di beni paesaggistici di cui all'art. 48, comma 1, lett. a), sino all'adeguamento dei piani urbanistici comunali al P.P.R., si applicano le seguenti prescrizioni: a) sino all'analitica delimitazione cartografica delle aree, queste non possono essere inferiori ad una fascia di larghezza pari a m. 100 a partire dagli elementi di carattere storico culturale più esterni dell'area medesima; b) nelle aree è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela; c) la delimitazione dell'area costituisce limite alle trasformazioni di qualunque natura, anche sugli edifici e sui manufatti, e le assoggetta all'autorizzazione paesaggistica; d) sui manufatti e sugli edifici esistenti all'interno delle aree, sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché le trasformazioni connesse a tali attività, previa autorizzazione del competente organo del MIBAC".

B.1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici. In prossimità delle opere in progetto, all'interno del sito di intervento, sono presenti numerosi Beni archeologici e architettonici cartografati quali beni paesaggistici nel PPR (Repertorio del Mosaico - art. 48 delle NTA): Comune di Mores: Nuraghe Poddighe (ID_PPR_3790); Nuraghe Ispaduledda II (ID_PPR_3797); Nuraghe Mendula (ID_PPR_3799); Chiesa di San Giovanni Battista (ID 651); Chiesa di San Giorgio (ID 650); Chiesa di Santa Lucia (ID 656); Comune di Ittireddu: Insediamento età nuragica Frades (a soli 120 m dalla WTG04), Nuraghe Frades (a soli 140 m dalla WTG04), Ipogeo romano (a 270 m dalla WTG04, 255 m dalla

MA

WTG05, 290 m dalla WTG07); Chiesa di San Giacomo (ID 616); ruderi della Chiesa di Sant'Elena (ID 617); Comune di Nughedu San Nicolò: Nuraghe Frades (ID_PPR_3813); nuraghe Pedroso (ID_PPR_3809); Chiesa dei Santi Cosimo e Damiano (ID 658); Chiesa di Nostra Signora del Canale; Comune di Bonorva: Insediamento nuragico Badu Pedrosu (ID_PPR_128); Nuraghe s.n. (ID_PPR_3284); nuraghe s.n. (ID_PPR_3292); Nel territorio del Comune di Torralba sono presenti beni cartografati dal PPR: Dolmen tomba di giganti di Crastu Covaccadu (ID_PPR_229); Tomba di giganti Sa Pedra Longa (ID_PPR_225); Nuraghe Su Tulis (ID_PPR_4417); Nuraghe Nieddu (ID_PPR_4434); Nuraghe s.n. (ID_PPR_4426); Nuraghe s.n. (ID_PPR_4416); Nuraghe Trijia (ID_PPR_4433); Chiesa di San Giorgio (ID 749). Nel sito di progetto sono presenti inoltre numerosi beni identitari individuati nel repertorio 2017 del PPR (artt. 48, 49 NTA PPR). A nord est, entro i 3 Km da WTG01, WTG02 e WTG13 si trovano diverse pinnetas (Martinzana – ID_PPR_5512, Pedringhinos – ID_PPR_5511, Tonnoro – ID_PPR_5530, Su Zigante – ID_PPR_5531, Sa Coa 'E Sa Pira – ID_PPR_5515, Montigiù De S'aliderru – ID_PPR_5516) e numerose antiche fonti e fontanili. Si segnala inoltre la presenza dei centri matrice dei comuni circostanti: Centro antica prima formazione del comune di Ittireddu (determinazione n. 2375/DG del 15/10/2008), centro antica prima formazione del comune di Nughedu San Nicolò (determinazione n. 1039/DG del 02/10/2007), centro antica prima formazione del comune di Mores, Centro Antica Prima Formazione del Comune di Bonorva e della Frazione di Rebeccu (determinazione n. 1333/DG del 27/11/2007), Centro antica e prima formazione del comune di Giave (determinazione n. 2164/DG del 22/09/2008), Centro antica e prima formazione del comune di Torralba (determinazione n. 1289/DG del 19/11/2007). Si rileva inoltre l'interferenza dell'elettrodotto di connessione con alcuni corsi d'acqua cartografati nel PPR, quali, ad esempio, Riu Giuanne Acca, Riu Giorpa. All'interno del sito di intervento non sono presenti siti afferenti alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) od Oasi permanenti di protezione e cattura IBA (Important Bird Areas), tuttavia l'impianto ricade nella Home Range, con raggio superiore a 35 km, del Grifone (*Gyps fulvus*) presente nel territorio con una folta colonia. Per quanto concerne l'aspetto avifaunistico, ai sensi della DGR 45/34 del 12/11/2012, devono essere tutelate le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie protette e le aree in cui è accertata la presenza di specie protette. L'impianto eolico in progetto sarebbe localizzato in prossimità di siti di nidificazione dell'Aquila Reale che sono stati già oggetti di avvio del processo di istituzione di una ZPS. Per tali motivi l'area interessata dal progetto ricade all'interno degli ambiti di interesse naturalistico istituzionalmente tutelati dal PPR (art. 33). A circa 4 km dall'area di progetto si trova l'area ZSC ITB011102 della Catena del Marghine e del Goceano. Nell'area vasta dell'impianto e ai confini dell'impianto stesso si segnala inoltre la presenza di aree di notevole pregio naturalistico e paesaggistico, come l'area boscata di Foresta Burgos, la Foresta dei Fiorentini, il Parco Sa Fraigada, Forest'Anela, la foresta di Monte Pisanu, l'area di Sos Nibberos, la più grande foresta di tassi in Italia, dichiarata nel 1994 monumento naturale dalla Regione Sardegna.

B.1. Beni architettonici [-]

B.2.1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze [-]

All'interno dell'area di intervento non sono presenti beni architettonici dichiarati di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004, tuttavia sono presenti beni architettonici oggetto di dichiarazione nelle aree limitrofe: - Comune di Bonorva: Chiesa di San Francesco – Decreto Ministeriale 19/01/1955, Casa antica in Via Regina Margherita – Decreto Ministeriale del 25/09/1986, Chiesa di Sant'Antonio e Convento Annesso – Decreto Ministeriale del 26/09/1990, Chiesa di San Simeone – Decreto Ministeriale 01/04/2000, Casa Cantoniera Km 176+761 - Decreto Ministeriale 01/09/2020 n. 96, Casa Cantoniera Km 175+782 - Decreto Ministeriale 01/09/2020 n. 97; - Comune di Mores: Ex Monte Granatico - Decreto Ministeriale 24/11/2006 n. 141. Sono da segnalare inoltre gli insediamenti storici all'interno di Foresta Burgos (Villaggio di San Salvatore e Centro di Incremento Ippico) per i quali è in corso la verifica di interesse culturale.

B.2.1.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 [-]

Nell'area di intervento si rileva la presenza di numerose chiese campestri tutelate ope legis. In particolare si rileva che la Chiesa campestre di Cujaru nel territorio del Comune di Bonorva dista meno di 3 km dalla pala WTG 20. A nord ovest, a circa 3 km dalla WTG 17, si trovano la Chiesa campestre di Nostra Signora di Todorache e la Chiesa di San Giorgio di Todorache nel territorio del Comune di Mores, oltre alle Chiese campestri di San Giovanni Battista, di San Giorgio e di Santa Lucia. Ad est, a circa 3,8 Km, nel Comune di Nughedu San Nicolò, si segnalano la Chiesa campestre di Nostra Signora de Su Canale e la Chiesa campestre dei Santi Cosimo e Damiano. A Nord, a 3,8 Km si trova la chiesa campestre di San Giacomo di Cherchedu, nel territorio del Comune di Ittireddu, e in

MA

territorio dello stesso comune si trovano, a breve distanza dagli aerogeneratori, la Chiesa di San Giacomo e i ruderi della Chiesa di Sant'Elena. In stretta prossimità delle opere connesse alla realizzazione dell'impianto eolico si segnalano, al confine tra i comuni di Mores e Ittireddu, i resti del bellissimo Pont'Ézzu, riferibile ad epoca romana. All'interno dei territori comunali interessati del progetto, nell'area vasta dell'impianto, sono presenti inoltre i seguenti beni tutelati ope legis: - Comune di Mores: Convento dei Frati Francescani, Campanile Ex Monte Granatico. ☒ Comune di Ittireddu: Chiesa Romanica Santa Croce, Chiesa Parrocchiale Santa Croce. ☒ Comune di Bonorva: Chiesa di San Lorenzo; Campanile Chiesa Natività di Maria; Ex Carceri; Villaggio di S. Simeone – ruderi; Santuario Santa Lucia; Chiesa di San Francesco. - Comune di Mores: Chiesa San Giovanni Oppia, Chiesa San Giovanni, Campanile, Casa Parrocchiale Santa Caterina, Ex deposito del Genio Militare. - Comune di Nughedu San Nicolò: Chiesa di San Pietro, le Case in tafone, la Chiesa campestre di Santa Bellina, la fontana pubblica ottocentesca, la Chiesa di San Pietro Abate. - Comune di Torralba: Chiesa di Nostra Signora Cabu Abbas. Sono presenti inoltre numerose case cantoniere, caselli ferroviari e, anche nell'area di impianto, diversi antichi fontanili.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO [-] B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO [-] B.2.1. Beni paesaggistici e architettonici [-] B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), con riferimento anche alla qualità architettonica, e alla compatibilità con i beni architettonici Come già indicato nel paragrafo B.1.1.d relativo alle norme del Piano Paesaggistico Regionale, si evidenzia prioritariamente la non conformità del progetto alle N.T.A. del PPR e la inidoneità delle aree all'installazione del parco eolico, della sottostazione e della stazione di trasformazione, in particolare per quanto concerne l'alterazione delle componenti di paesaggio con valenza ambientale (aree naturali e sub naturali, seminaturali e agroforestali) che sarebbe determinata dalla realizzazione delle opere in progetto: queste pregiudicherebbero la funzione e la fruibilità di paesaggi di particolare pregio e comporterebbero una sottrazione ed artificializzazione del suolo e delle sue caratteristiche peculiari. La conseguenza della installazione di prefabbricati industriali e di aerogeneratori di grande taglia in luoghi così caratterizzati attuerebbe la completa trasformazione del paesaggio naturale e agropastorale e la sovrapposizione di un omologato contesto a prevalente connotazione industriale sull'attuale contesto, fortemente connotato nei caratteri attuali da attività antropiche secolari strettamente connesse alla vita e alla cultura delle comunità locali, e per questo unico, riconoscibile e identitario. In riferimento alle norme del PPR, oltre all'incidenza sulle componenti ambientali, per quanto riguarda i beni paesaggistici dell'Assetto storico culturale, al di là della incontestabile incongruenza costituita dall'incombere degli aerogeneratori su innumerevoli beni archeologici e architettonici di notevole rilevanza per la caratterizzazione dell'ambito paesaggistico, va rimarcata la difficoltà di valutazione dell'incidenza diretta delle opere in progetto sui beni stessi e sul perimetro di salvaguardia individuato dall'art. 49 delle N.T.A. del PPR a causa delle gravi carenze degli elaborati progettuali: non sono state considerate e indicate infatti negli elaborati le perimetrazioni dei beni (individuati parzialmente e con soli simboli puntuali) né tantomeno i relativi perimetri di salvaguardia di cui al richiamato art. 39 [nota della Soprintendenza speciale per il PNRR: leggasi "49"]. Alcuni aerogeneratori sembrerebbero collocati al limite di tale perimetro e, seppure fossero collocati immediatamente all'esterno del perimetro, considerate anche piazzole e opere connesse, impedirebbero la corretta analitica delimitazione della fascia di tutela condizionata in fase di copianificazione nel procedimento di adeguamento al PPR dei Piani Urbanistici Comunali. E ancora si evidenzia la non conformità alle NTA in riferimento all'art. 39 (Aree di ulteriore interesse naturalistico) per quanto riguarda la tutela dell'avifauna. Parimenti non è idonea l'area in cui sembrerebbe si voglia collocare la stazione di trasformazione, all'interno della fascia di inedificabilità di 150 metri dal Rio Mannu, tutelata ai sensi dell'art.142, 1° comma, lettera c del D. lgs 42/2004, e non è indagata l'eventuale presenza di vincoli ai sensi dell'art.142, 1° comma, lettera g per aree boscate, malgrado le opere interessino inequivocabilmente ambiti territoriali con folta vegetazione e ampie aree forestali. A tale proposito si evidenzia che nel progetto non sono descritte né rappresentate graficamente le opere di adeguamento della viabilità, che comporterebbero necessariamente l'ampliamento degli stretti sentieri delimitati da fitte alberature e da muri a secco, che costituiscono gran parte della viabilità esistente che nel progetto si dichiara di voler utilizzare per la realizzazione dell'impianto, sia per l'interramento del cavidotto (non illustrato e descritto) sia per il trasporto dei componenti degli aerogeneratori con mezzi adeguati alle dimensioni dei

MA

componenti stessi. E' evidente che gli interventi, previsti ma non illustrati, comporteranno il sacrificio della vegetazione e delle alberature, oltre che dei muri a secco, che costeggiano strade e sentieri, che, come attualmente configurati, sono essi stessi importanti marcatori del paesaggio. Vegetazione a macchia e fitte alberature sono presenti anche nei siti di installazione degli aerogeneratori, visibili soltanto nella documentazione fotografica dell'elaborato "V_R_10_1-Verifica dell'interesse archeologico", e, benché anche in questo caso nessuna indicazione né simulazione fotografica sia contenuta nel progetto e non siano illustrate planimetricamente, in sovrapposizione allo stato dei luoghi, le piazzole di esercizio e di manovra degli aerogeneratori né l'area di scavo necessaria per i plinti degli aerogeneratori stessi, è evidente che la vegetazione esistente dovrebbe essere pesantemente sacrificata per la realizzazione delle opere. Inoltre nel progetto è precisato che per le torri eoliche è previsto il posizionamento sulle falde dei rilievi e, vista la pendenza delle falde stesse in molti dei siti prescelti, sarebbe pertanto necessario il livellamento del terreno per ampie estensioni, con scavi o riporti di terreno, con ulteriore grave modifica dello stato dei luoghi. Si sottolinea ancora che nessuna di tali opere è illustrata nei documenti progettuali. Sono ancora da considerare le gravi problematiche legate agli incendi che ogni anno devastano la Sardegna, per i quali la presenza di aerogeneratori di grande taglia rende impossibile l'intervento con mezzi aerei: qualora venisse realizzato l'impianto eolico sarebbe necessaria la predisposizione di ulteriori idonee opere di protezione dalla propagazione delle fiamme, quali, ad esempio, adeguate fasce parafuoco e vasconi per la riserva idrica, opere non previste nel progetto che dovrebbero essere invece ricompresi tra gli interventi oggetto di valutazione di compatibilità paesaggistica, considerate le modificazioni che potrebbero determinare sullo stato dei luoghi e in particolare sulla vegetazione. Oltre alla non conformità delle opere in progetto alle norme di tutela paesaggistica dettate dal D. lgs 42/2004 e alle NTA del PPR e alle profonde modificazioni fisiche dello stato dei luoghi sopra evidenziate, si deve considerare la generale detrazione di valore del contesto paesaggistico, anche alla più ampia scala territoriale, che sarebbe determinata dall'inserimento degli aerogeneratori alti 200 metri in un contesto a morfologia collinare, con i caratteristici coni e crateri di origine vulcanica, connotato dalla vocazione agropastorale del territorio, con pochi insediamenti sparsi in cui sono riconoscibili le tipologie architettoniche caratteristiche (tra cui numerosissime antiche pinnetas), con le numerose testimonianze dell'antropizzazione storica del territorio, di epoca prenuragica, nuragica, romana e medievale, ottocentesca, le chiese campestri, i villaggi abbandonati, i resti delle antiche attività produttive che hanno sfruttato le tante sorgenti naturali e i corsi d'acqua, le aree forestali di notevole rilevanza ambientale. Tutti questi elementi di forte caratterizzazione definiscono un paesaggio insieme naturale e antropico, storico e culturale tra i più densi, ricchi e pregevoli della Sardegna, che costituisce anche una forte attrattiva turistica, nel quale un impianto eolico costituito da venti aerogeneratori di 200 metri di altezza non può essere inserito senza produrre intrusioni, dissonanze e alterazioni incompatibili con il contesto, che ne svilirebbero il rilevante pregio paesaggistico e culturale. E' evidente a chiunque che un parco eolico con aerogeneratori di 200 metri di altezza, comprendente anche vari volumi costituiti da prefabbricati di tipo industriale (nei quali è peraltro evidente l'assenza di qualunque obiettivo di qualità architettonica o di adeguamento al contesto), comprometterebbe definitivamente i valori paesaggistici sopra descritti e altererebbe in modo consistente la percezione e la fruibilità dei territori direttamente interessati, oltre a incidere negativamente su quelli limitrofi dai quali l'impianto risulterebbe ben evidente, sia per la dimensione degli aerogeneratori che per la collocazione in posizione elevata sui versanti dei rilievi. L'impianto eolico inciderebbe negativamente anche sulle visuali godibili dai punti panoramici dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del D. lgs 42/2004, richiamati al punto B.1.1.b della presente istruttoria (DM 2 ottobre 1961, D.M. 16.09.1970, D.M. 21 gennaio 1956), che si affacciano verso il territorio che dovrebbe ospitare gli aerogeneratori, pregiudicando il valore di quelle stesse visuali che hanno portato all'emanazione dei Decreti. Altro elemento, certamente non secondario, da considerare nella valutazione dell'impatto delle opere in progetto è rappresentato dalla presenza delle moltissime emergenze archeologiche e architettoniche che rendono questa porzione di territorio straordinariamente complessa e sensibile dal punto di vista paesaggistico e sotto il profilo della tutela dei beni culturali, per l'interrelazione tra gli elementi naturali presenti e le emergenze monumentali. Tutti questi beni, che sono anche fondamentali punti di riferimento del paesaggio, risulterebbero sovrachiati e appiattiti dalla altezza fuori scala, rispetto al contesto naturale e antropico, degli aerogeneratori, che si imporrebbero per le dimensioni e la dissonanza quale fulcro visuale sia a distanza, dai tanti punti panoramici,

MA

sia per chi attraversi l'area di impianto che di tali beni costituisce il naturale e secolare contesto. Il valore dei beni culturali, architettonici e archeologici, presenti in gran numero nell'ambito territoriale in esame, costituisce un unicum imprescindibile dal contesto in cui sono sorti e sono collocati, che ne contiene e rappresenta il sistema di relazioni e funzioni fra i beni stessi e fra i beni e il territorio, definito nei secoli con lente e controllate trasformazioni legate all'uso da parte delle comunità locali: tutte le opere in progetto, e in particolare l'impianto eolico di grande taglia, si intrametterebbero in tale sistema di relazioni con modifiche ed elementi incongruenti, interrompendone la continuità e alterandone i segni, con forte incidenza negativa sul valore stesso dei beni culturali, e peraltro in modo non controllato dalle comunità locali che nel territorio riconoscono i propri valori identitari, non conforme all'uso pianificato del territorio e con effetti per i quali non è possibile alcuna mitigazione. A questo proposito è utile il richiamo all'Allegato 1 della DGR 59/90 del 2020, che indica l'"alterazione dello skyline percepito e consolidato come paesaggio storico culturale ed identitario" tra i potenziali impatti negativi degli impianti eolici legati alla scelta della localizzazione degli impianti stessi: le visuali sulle ampie estensioni del paesaggio collinare vulcanico e agropastorale, che ricomprendono le emergenze monumentali, sarebbero irrimediabilmente disturbate ed inevitabilmente compromesse, con l'incombente degli aerogeneratori sui beni culturali e con l'alterazione della vegetazione, dei segni di tessitura dell'agro, delle reti viarie e fluviali, degli elementi connettivi, dei sentieri storici. Gli effetti sopra descritti sull'area vasta devono essere considerati inoltre cumulativamente con quelli di altri impianti simili già in esercizio negli stessi territori comunali e in comuni limitrofi, ed è necessario valutare anche, nell'attuale analisi, quanto gli stessi effetti sarebbero ancora amplificati se fossero realizzati tutti gli impianti eolici, fotovoltaici e agrivoltaici attualmente sottoposti a procedura di VIA per la stessa area o nelle aree prossime: va segnalato che la società proponente, nella relazione denominata "Relazione generale" (elab. V-R 01.1), al punto 6.6, asserisce che nelle aree contermini non sono presenti altri parchi eolici e che non sussistano impatti cumulativi riconducibili alla realizzazione del parco eolico, mentre, al contrario, nel territorio in esame, in particolare nelle aree dei comuni contigui di Ittiri, Bessude, Borutta, Bonorva e Thiesi, risultano presenti od in istruttoria diversi impianti, con un numero di aerogeneratori complessivo che supera i 60. In particolare si deve considerare il parco eolico "Su Sordanu" (ID VIP 8940), per il quale sono previsti 15 aerogeneratori, che si porrebbe in continuità con l'impianto in esame. Si assisterebbe ad una vera e propria conversione del territorio, che da uso agricolo e a pascolo subirebbe una trasformazione ad uso industriale con una diffusissima presenza di impianti per la produzione di energie alternative: si prospetta pertanto uno scenario che nel giro di pochi anni determinerebbe un irreversibile impatto ambientale derivante dal sostanziale consumo di suolo e dalla marginalizzazione della produzione agricola rispetto a quella energetica, in completa antinomia con le attuali disposizioni comunitarie per la tutela e la riqualificazione dei territori rurali, e si determinerebbe la completa decontestualizzazione dei beni culturali presenti, con danno per gli stessi beni e sacrificio dei caratteri culturali e identitari dei luoghi. B.2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere [-] Nel territorio in esame, in particolare nelle aree dei comuni contigui di Ittiri, Bessude, Borutta, Bonorva e Thiesi, risultano presenti od in istruttoria diversi impianti, con un numero di aerogeneratori complessivo che supera i 60. In particolare, tra gli impianti eolici per i quali è in corso la procedura di VIA, si segnalano: il parco eolico "Su Sordanu" (ID VIP 8940), per il quale sono previsti 15 aerogeneratori, che si porrebbe in diretta continuità con l'impianto in esame; il Parco Eolico "Mistral", nei vicini territori di Ittiri e Bessude, consistente in 6 aerogeneratori (ID VIP 8783); il parco eolico denominato "Bentu", nei comuni di Thiesi e Ittiri, costituito da 8 aerogeneratori (ID VIP 9100); parco eolico denominato "Aregu", nei comuni di Ittiri, Giave, Thiesi, Bessude, Cossoine e Cheremule, costituito da 11 aerogeneratori (ID_VIP: 9283) ...".

in conclusione la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro esprime il seguente parere endoprocedimentale complessivo: "PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP DI SASSARI-NUORO [-] Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, si ritiene che l'area prescelta per la realizzazione delle opere non sia idonea sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto questa Soprintendenza esprime parere contrario in merito alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato";

MA

- i) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 21026 del 21/09/2023 (Allegato n. 2), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio sulla base del parere reso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, rilevando che: “... *L’Ufficio territoriale sottolinea la non piena conformità alle disposizioni normative e le lacune della documentazione progettuale prodotta per gli aspetti archeologici, oltre a numerose imprecisioni e discrepanze sulla dimensione, posizione e numerazione delle turbine, sui tracciati dei cavidotti e alle altre opere di connessione tra la cartografia archeologica e la documentazione progettuale, limitando la possibilità di definire puntualmente aree e gradi di rischio e/o di individuare eventuali soluzioni tecniche per scongiurare danni al patrimonio archeologico. Come evidenziato dalla Soprintendenza, infatti, il progetto in esame impatta su un territorio caratterizzato da una fitta antropizzazione fin dalla preistoria, con numerose attestazioni archeologiche entro 1600 m dal tracciato in progetto tra quelle elencate puntualmente, e molte delle quali sottoposte a tutela della parte II e III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e inserite nel Piano Paesaggistico Regionale, in contrasto con la definizione delle aree di rispetto di cui all’art. 20, c. 8, let. c-quater) del D.Lgs. 199/2021, come rimodulate dal D.L. n. 13/2023, convertito con modificazione dalla L. n. 41/2023. Tenuto conto che gli impatti significativi e negativi delle opere in progetto sul patrimonio archeologico risultano evidenti e altamente probabili, e che si vanno a sommare alle ugualmente rilevanti criticità di ambito paesaggistico, si concorda con la Soprintendenza nel ritenere il progetto in esame non compatibile con la tutela archeologica. Si chiarisce che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi della normativa vigente, a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, esso rimane comunque soggetto alle disposizioni in materia. Pertanto, in caso di superamento del presente parere negativo, il Proponente, oltre a provvedere a integrare la suddetta documentazione archeologica prodromica secondo le puntuali indicazioni prospettate dalla Soprintendenza nel proprio parere endoprocedimentale, dovrà attenersi a quanto ora disposto dell’art. 41, c. 4 e allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023”;*
- j) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 21119 del 21/09/2023 (Allegato n. 3), con la quale “... *per quanto di competenza, verificate le segnalazioni dell’Ufficio territoriale in riferimento alla presenza di immobili tutelati presenti nelle aree di progetto o posto nelle immediate vicinanze, concorda con il parere negativo della Soprintendenza viste le interferenze e gli elementi di criticità per la tutela del patrimonio culturale presente nelle aree interessate dall’intervento in oggetto”.*

CONSIDERATO che l’impianto eolico in esame si colloca in un’area culturalmente e, quindi, paesaggisticamente rilevante e degna di particolare attenzione, come anche necessaria di tutela nel corso delle valutazioni da rendersi in sede di VIA per il suo stato di contesto di giacenza naturale, in quanto connotata dalla presenza di un innumerevole numero di beni culturali, in particolar modo archeologici: “... *L’economia del territorio è prevalentemente incentrata sull’allevamento, con importanti produzioni agroalimentari e soprattutto lattiero-casearie, nella zona sono presenti alcune delle più importanti industrie casearie dell’Isola. Le attività economiche praticate definiscono il paesaggio, nel quale emergono, in armonico rapporto con il contesto agro-pastorale, numerosissimi nuraghi, domus de janas, chiese romaniche, antichi ricoveri dei pastori in pietra (pinnetas), la fitta trama di muri a secco che segna gli appoderamenti e delimita antichi sentieri. Nell’area, di cui una vasta estensione è stata denominata Valle dei nuraghi nell’ambito di un progetto di valorizzazione e sviluppo turistico per la presenza del grande numero di aree archeologiche, il monumento più noto e visitato è il Nuraghe Sant’Antine di Torralba, ma di grande rilevanza, sia per il valore culturale che quali mete di itinerari turistici, sono anche le domus de janas di Sant’Andrea Priu a Bonorva e il dolmen di Sa Coveccada, il ponte romano denominato Pont’Ezzu, per citare soltanto alcuni fra gli innumerevoli siti archeologici presenti, mentre tra i monumenti di età medievale si segnalano in particolare la bellissima basilica di San Pietro di Sorres, uno dei più importanti esempi di architettura romanica sarda, e la chiesa di Nostra Signora di Cabu Abbas, oltre alle tante chiese campestri romaniche sparse anche nell’area dell’impianto in esame, e ancora le antiche pinnetas, i suggestivi villaggi abbandonati di Oddorai e Rebeccu, l’interessante esempio di archeologia industriale costituito dal vecchio stabilimento abbandonato delle acque minerali “Santa Lucia” costruito a cavallo fra ottocento e Novecento, tutti siti che testimoniano la frequentazione del territorio in tutte le epoche storiche e che, insieme alle tante aree forestali di grande pregio ambientale, costituiscono un importante richiamo turistico verso le aree interne della Sardegna” (v. il parere*

MA

endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente dell'11/09/2023 – Allegato n. 1):

VEN.SAR. Srl
Via Antonio Scano 6- 09129 Cagliari

Parco Eolico "Sa Costa"
VALUTAZIONE IMPATTO VISIVO


PANORAMICA 01:

Punto di vista: km 76,8 della SS 128

Distanza dal parco eolico: circa 6,5 km



Stato ex ante



Stato ex post

(da *Fotosimulazioni*, elaborato n. V-R 11.1, *Panoramica 01*, dalla quale emerge come la collocazione degli aerogeneratori prescelta dal Proponente si pone – anche a lunga distanza, pari a 6,5 km – come in primo piano rispetto all'intorno, caratterizzato per la presenza di un innumerevole numero di beni culturali archeologici, alternandone il naturale contesto di giacenza come fin qui pervenuto)

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di numerosi beni culturali di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro dell'11/09/2023, paragrafo *Area funzionale del patrimonio archeologico*; *Verifica preventiva dell'interesse archeologico*, elaborato n. V-R 10.1), architettonico (v. paragrafi B.1.2.a e B.1.2.b) e paesaggistici (v. paragrafi B.1.1.a, B.1.1.b, B.1.1.c e B.1.1.e del predetto parere endoprocedimentale) presenti nell'ambito della fascia di rispetto di tre chilometri indicata dalla lett. *c-quater* del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021, la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale (archeologica ed architettonica) e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia:

MA



(da elaborazione DATI GIS della *Carta archeologica generale*, elaborato n. V-T 14.1a, da cui emerge che i beni culturali archeologici di cui al Nuraghe Frades – vincolato direttamente con il D.C.R. del 17/04/2013 – e gli Ipogei romani in loc. Sa Fraigada – vincolati direttamente con il D.C.R. dell’11/12/2012 –, entrambi evidenziati nel riquadro ROSSO e da areali con linea ROSSA SOTTILE, sarebbero o direttamente interessati o circondati dalla immediata presenza dei nuovi aerogeneratori – evidenziati con punti VIOLA - denominati WTG03, WTG04, WTG05, WTG06, WTG07, WTG08, WTG11 e WTG12, tutti alti 200 m, alternandone irreversibilmente il relativo contesto di giacenza)

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il parere endoprocedimentale dell’11/09/2023 (Allegato n. 1), evidenzia che “... I territori di Mores, Ittireddu, Nughedu San Nicolò, Bonorva e Torralba, interessati dal progetto in esame, risultano popolati senza soluzione di continuità dalla preistoria ai nostri giorni. Diverse sono le necropoli a domus de janas presenti (ad es. S’Istampu ‘e Sas Fadas, Partulesi, Pianu Edras, S’Istria, Su Canale, Sa Pala Larga, Sant’Andrea Priu), i dolmen (tra i quali spicca quello di Sa Coveccada) e i menhir (ad es. Lendine). Di notevole interesse è anche la frequentazione di grotte come quella di Su Puttu Porchinu a Mores che ha restituito materiale archeologico. Sia le domus de janas di Sa Pala Larga e Sant’Andrea Priu di Bonorva che il dolmen di Sa Coveccada di Mores sono inseriti nella Tentative List Unesco del 9 aprile 2021, Progetto “Arte e Architettura nella Preistoria della Sardegna. Le domus de janas”. L’intenso popolamento del territorio in epoca nuragica è evidenziato dai numerosi nuraghi con relativi villaggi presenti nella zona, che concorrono a denominare l’area come “La Valle dei Nuraghi”. Uno dei massimi esempi dell’architettura nuragica, il Nuraghe Santu Antine, inserito nella Tentative List Unesco del 15.12.2021, Progetto “I Monumenti della Civiltà Nuragica”, sorge proprio nel territorio di Torralba, in stretto contatto visivo con altri monumenti simili presenti nelle vicinanze (ad es. Nuraghe Rugiu, Nuraghe Culzu, Nuraghe Longu). Non mancano attestazioni di tombe di giganti di notevole interesse (ad es. Maria Sanna o Monte de Sa Domo) e la rifrequentazione di necropoli preistoriche (tombe a prospetto architettonico a Partulesi) ...”, tanto da evidenziare che l’area prescelta per il nuovo impianto industriale si caratterizza per la sua perdurante immagine di contesto di giacenza quale ancora naturale e preservatasi fino ai nostri giorni, il quale contesto sarebbe, invece, irrimediabilmente compromesso dalle nuove strutture industriali, alte 200 m.

VISTA la candidatura presentata dalla Delegazione Permanente d’Italia presso l’UNESCO il 15/11/2021 (Lista provvisoria: Rif. 6557) per il riconoscimento da parte del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO del sito

MA

denominato “*Nuragic monuments of Sardinia*” tra quelli iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale.

VISTA la candidatura presentata dalla Delegazione Permanente d’Italia presso l’UNESCO il 09/04/2021 (Lista provvisoria: Rif. 6523) per il riconoscimento da parte del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO del sito denominato “*Art and Architecture in the Prehistory of Sardinia. The domus de janas*” tra quelli iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale.

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di preservare il contesto di giacenza e garantire la tutela, in ogni caso, dei beni culturali archeologici inseriti nelle predette cosiddette Tentative List, al fine di evitarne l’esclusione.

CONSIDERATO che per quanto riguarda lo Studio dell’evoluzione dell’ombra (shadow flickering) il Proponente, non analizza la relativa problematica (indicata nelle poche righe del SIA – Relazione Generale, paragrafo 8.2.3, p. 188, con riferimento, tuttavia, alla sola ombra portata dagli aerogeneratori per la possibile formazione di gelo sulle carreggiate stradali), benché l’area interessata si caratterizzi per la presenza di un innumerevole numero di beni culturali (archeologici ed architettonici), che potrebbero rientrare nella fascia di attenzione con riguardo all’ombra portata dagli aerogeneratori costituenti l’impianto eolico proposto, tanto da costituire lo stesso fenomeno un ulteriore elemento di alterazione del relativo naturale contesto di giacenza. Per quanto sopra, si deve ritenere che il fenomeno dell’ombreggiamento rappresentato dagli aerogeneratori industriali in progetto sugli individuati elementi di interesse archeologico potrebbe costituire un fenomeno di disturbo per la relativa incondizionata valorizzazione e godibilità, quale quella oggi esistente e determinata dalla assoluta naturalità del loro contesto di giacenza. In merito, si deve anche considerare che una eventuale mitigazione di tale fenomeno (eventualmente con nuove ed ulteriori cortine arboree) non potrebbe essere condivisibile, in quanto la stessa mitigazione verrebbe a realizzare, nell’intorno dell’elemento archeologico interessato, una ulteriore barriera visiva che ne impedirebbe il diretto rapporto con il relativo naturale intorno paesaggistico, che costituisce il suo richiamato contesto di giacenza. Tale contesto di giacenza, infatti, deve considerarsi un tutt’uno con il valore culturale degli stessi beni culturali, che invece tale eventuale proposta mitigativa verrebbe a tutelare in modo contrario.

CONSIDERATO che, relativamente all’impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche osservare che nel caso della valutazione riservata al presente procedimento di VIA non rilevi il fatto che gli aerogeneratori in questione siano o meno posti all’interno di un definito ambito vincolato, quanto invece rileva la capacità delle strutture industriali proposte di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all’Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (diverso da quello di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per il quale le norme *in favor* della produzione FER di energia elettrica, anche recentemente, hanno limitato il potere del Ministero della cultura, nell’evidente convinzione che lo stesso progetto in autorizzazione sia stato già precedentemente sottoposto alla verifica ambientale nei termini più vasti sopra descritti – vedi, in questo senso, quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006), si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell’area.

CONSIDERATO che, in merito a quanto previsto (ma non dichiarato dal Proponente) per il rispetto delle norme per la sicurezza del volo aereo, tramite la segnalazione cromatica e luminosa degli aerogeneratori previsti, alti 200 m, si deve evidenziare come la stessa segnalazione è tesa proprio a garantire una più evidente visibilità delle suddette macchine, anche a lunghe distanze e, pertanto, il relativo fattore risulta di preminente interesse per questo Ministero al fine di determinare la intervisibilità delle predette macchine industriali nell’ambito distanziale considerato dal proponente e la loro, quindi, maggiore o minore capacità di risultare dal solo punto di vista visivo un elemento di alterazione del paesaggio come storicamente costituitosi.

CONSIDERATO, pertanto, che nel valutare l’impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, la Soprintendenza speciale per il PNRR deve tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa dalle dette segnalazioni cromatiche e luminose nel senso sopra descritto.

CONSIDERATO, pertanto, che l’impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. *c-quater*, del D.Lgs. n. 199 del 2021,

stante la presenza di beni culturali (archeologici ed architettonici) entro la “fascia di rispetto” indicata nella medesima lettera sopra citata, ovvero per la possibile incidenza diretta delle opere previste per la realizzazione dell’aerogeneratore n. WTG04 in area vincolata ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce “aree idonee” le aree “... con un elevato potenziale atto a ospitare l’installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all’eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative”, condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che, nell’ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che “E’ abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l’articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”.

CONSIDERATO che, nell’ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): “2.01) al primo periodo, dopo le parole: “decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” sono aggiunte le seguenti: “, incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto”.

CONSIDERATO che l’azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all’articolo 131, co. 4, ove la “tutela del paesaggio” è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la “conservazione” che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.


CONSIDERATO che l’art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l’espressione del parere dell’autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale “1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente”, con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati è stata acclarata con l’istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che l’art. 3, rubricato “Tutela del patrimonio culturale”, del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che “1. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...”, come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico interessato dal progetto industriale in esame.


CONSIDERATO che rispetto agli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi (v. SIA – Relazione Generale, paragrafo 6.6, alla sola p. 182, ove si escludono completamente; il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro dell’11/09/2023 – paragrafo B.2.1.b - Allegato n. 1) si deve rilevare che il progetto in esame si colloca in una areale sardo entro il quale si sono sommate nel corso degli ultimi tempi una pluralità di proposte di nuovi impianti eolici industriali (la cui analisi cumulativa non è stata qui valutata dal Proponente), tanto da pervenire, qualora fossero tutti realizzati, ad una saturazione dell’area vasta interessata,

ancora caratterizzata per la sua naturale configurazione nel senso descritto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nel parere endoprocedimentale dell'11/09/2023, attuando, pertanto, la sostituzione di tale paesaggio, ricco di testimonianze archeologiche ed architettoniche, come anche oggetto di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale, con un paesaggio tipicamente industriale:



(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziate le proposte di nuovi impianti industriali eolici – escludendo quelli di tipo fotovoltaico/agrivoltaico - in corso di istruttoria VIA di competenza statale nell'area vasta in esame il progetto dell'impianto eolico denominato "SA COSTA" - MASE-VA: ID_VIP 8944, identificato nel riquadro con LINEA ROSSA e con gli aerogeneratori in VERDE -, tanto da costituire un continuo paesaggio industriale totalmente estraneo a quello naturale esistente, insieme ai molteplici impianti FER da fonte solare proposti in fase di VIA di competenza statale e che insistono nel medesimo areale generale)

MA



(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziato il progetto in esame “SA COSTA” – ID_VIP 8944, WTG in VERDE - e quello più limitrofo denominato “SORDANU” – ID_VIP 8940, WTG in ROSSO -, il cui impatto cumulativo non avrebbe eguali se entrambi realizzati, tanto a dimostrazione di come la pianificazione in materia di impianti FER non sia in alcun modo adeguata a contemperare la molteplice presenza di impianti sul territorio e il relativo carico di saturazione per la tutela anche del patrimonio culturale e il paesaggio quale fattore ambientale di cui all’art. 5, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 152 del 2006)

CONSIDERATO che la realizzazione dell’impianto industriale eolico in esame costituirebbe per il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili l’automatica classificazione di tutte le aree naturali ed agricole circostanti i singoli aerogeneratori, per 500 m, quali “aree idonee” *ex lege* per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, tanto da costituire per lo stesso Ministero la legittimazione per la trasformazione/distruzione del medesimo paesaggio naturale/agricolo tramite la sua trasformazione totale in un paesaggio industriale, nel quale i valori di eguale tutela del Paesaggio di cui all’art. 9 della Costituzione non avrebbero più alcun tipo di riconoscimento, risultando remissivi rispetto alla tutela dell’ambiente, benché il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio ne sia comunque riconosciuto quale parte ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152 del 2006.

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso (beni culturali e beni paesaggistici) e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell’atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui l’art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali.

CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale


MA

sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegnna al 30/06/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 56 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 318 GW rispetto all’obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 30/06/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 318 GW rispetto ai 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

MA

CONSIDERATO che rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale (archeologica ed architettonica) e paesaggistica, l'impianto in esame per la produzione di energia elettrica si colloca come elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 200 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente nella medesima area, costituiscono una frammentazione del paesaggio esistente, stante la dimostrata intervisibilità dello stesso solo impianto qui in esame da lunghe distanze (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente dell'11/09/2023 – Allegato n. 1 -, ma anche le osservazioni sopra riportate del Comune di Torralba del 30/03/2023 e del Comune di Ittireddu del 03/04/2023), anche comprese nella distanza di tre chilometri come riportato dal sopra citato comma 8, lett. c-quater, dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021:

CONSIDERATO, anche, che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *“Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ...”* (liberamente consultabile sul medesimo portale del MASE-VA nell'ambito della sezione dedicata al progetto ID_VIP 5476, quale allegato alle osservazioni regionali di cui alla nota prot. n. 25670 del 07/10/2022), auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime.

CONSIDERATO che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *“Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ...”*, per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell'area vasta interessata, oggetto di vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e delle previsioni e prescrizioni *“... di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ...”* del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell'*Assetto ambientale*, il Proponente non verifica tale impatto sul patrimonio paesaggistico (salvo genericamente definire *“Impercettibile”* tale rischio – v. SIA – Relazione Generale, Tabella 30, p. 196, come anche paragrafo 3.6.2, p. 75, ma al contrario vedi paragrafo 5.2.1, p. 148, ove si riporta che *“... Il flusso migratorio appare scarso, in particolare quello autunnale. L'area dove dovrebbe sorgere il parco è caratterizzata inoltre da una minore presenza di specie faunistiche rispetto all'area di relazione diretta (buffer di 500 m). Questa situazione è in parte motivata dalla scarsità di aree di rifugio per i selvatici in particolare nelle superfici ove è previsto il proposto parco e, anche dalla scarsa disponibilità di risorse trofiche dovute alla mancanza di colture così dette “a perdere” destinate alla fauna selvatica. Questo per una struttura tormentata del territorio, anche per il susseguirsi degli incendi ...”*), nel senso di approfondire se la realizzazione del proprio impianto industriale (con aerogeneratori alti 200 m) possa inibire o rendere impossibile la lotta antincendio con mezzi aerei, benché la Regione Autonoma della Sardegna - Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari, con la nota prot. n. 20375 del 23/03/2023, ha dovuto osservare che: *“... Considerata la significativa entità dell'intervento, a causa dell'altezza delle torri eoliche, la lotta agli incendi boschivi con mezzi aerei verrà inibita; pertanto si ritiene necessario prevedere opere di difesa passiva, quali fasce parafuoco di proporzionate dimensioni da realizzare in corrispondenza della viabilità e in prossimità delle torri eoliche e/o la posa in opera di vasconi antincendio posizionati in modo da essere fruibile sia dai mezzi terrestri che dai mezzi aerei (elicotteri); per tali opere si chiede la stesura di uno specifico Piano antincendio boschivo, soggetto ad approvazione da parte del Servizio scrivente ...”*, aggiungendo con la nota prot. n. 20437 del 23/03/2023, che *“... Considerata l'entità dell'intervento, considerato che per diverse torri eoliche occorre sottrarre aree boscate, sia per le piazzole che per la viabilità, si comunica che si rende obbligatorio un rimboschimento compensativo in applicazione della D.G.R. 11/21 del 11.03.2020 in ragione della superficie boscata da sottrarre ...”*;

CONSIDERATO, pertanto, che per la realizzazione dell'impianto industriale proposto non sono stati concretamente verificati gli impatti derivanti dal possibile mancato utilizzo di mezzi aerei per la lotta antincendio nelle aree interessate (v. SIA – Relazione Generale sopra citata), ovvero la necessità di realizzare nelle stesse aree ulteriori opere di prevenzione con fasce parafuoco da aprirsi anche nelle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, che a loro volta genererebbero un impatto paesaggistico ragguardevole rispetto all'ambito naturale in cui si inserisce l'impianto industriale in progetto, considerando che lo stesso ambito naturale verrebbe deframmentato in più parti rispetto alla sua attuale unitarietà.

CONSIDERATO, pertanto, che il Proponente non ha valutato per l'intera area vasta considerata dal SIA la necessità evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e che questo fattore costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi tutelati per legge, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante *"Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"*, il cui art. 1, *Principi*, sancisce che *"1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future"*.

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: *"1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione"*) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l'impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta antincendio), come ancora ricordato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la propria osservazione indirizzata all'autorità competente.

CONSIDERATO che le attività antincendio boschivo (AIB), ancora per la stagione estiva 2023, sono state oggetto delle *Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*, divulgate dal Ministero per la protezione civile e le politiche del mare (GURI, Serie Generale n. 117 del 20/05/2023, oggetto anche della Circolare n. 6 dell'8/06/2023 della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura), ove si impone la necessità che siano adottate, *"... In considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale ... specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale ..."*, considerando i mezzi antincendi aerei con particolare attenzione stante la loro efficacia.

CONSIDERATO che il *Piano di monitoraggio ambientale* (v. elaborato n. V-R 12.1) non è stato redatto dal Proponente con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale complessivo del patrimonio culturale (relativamente sia alle opere principali e connesse previste), quindi comprendendo anche lo specifico patrimonio culturale archeologico, architettonico e paesaggistico descritto come oggetto di impatto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale dell'11/09/2023 (Allegato n. 1), individuando di conseguenza anche le adeguate figure professionali responsabili del relativo monitoraggio ed i valori limite ammissibili (che non possono ridursi al solo concetto di *"distruzione"*, essendo costituita la tutela del patrimonio culturale anche dalla conservazione del relativo contesto di giacenza nel senso più ampio possibile – v. l'art. 3 del D.Lgs. n. 42 del 2004) e le concrete azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame (con i relativi valori limite, fino a quello di non poter realizzare il progetto come previsto per non danneggiare lo stesso patrimonio culturale). Infatti, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio nel suo complesso, benché il sito prescelto si caratterizzi quale particolare contesto di giacenza e area di interesse archeologico ed architettonico, oltre che paesaggistico, come descritto nel presente parere tecnico istruttorio.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da VEN.SAR. S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il relativo parere endoprocedimentale dell'11/09/2023 sopra citato ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

CONSIDERATO il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con la nota dell'11/09/2023 (Allegato n. 1), che si deve intendere come integralmente

facente parte del presente parere tecnico istruttorio, ove fin dalla presente fase istruttoria evidenzia forti criticità a carico del progetto proposto sia per quanto attiene all'Area funzionale Patrimonio archeologico, come anche alle Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, tanto da esprimere un parere negativo alla relativa dichiarazione di compatibilità ambientale.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale dell'11/09/2023 (Allegato n. 1) espresso, in senso negativo al progetto proposto, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro per quanto attiene alla evidenziazione delle forti criticità a carico del progetto in esame come descritte nello stesso parere negativo.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, come valutato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale dell'11/09/2023 (v. paragrafo B.2.1.c: "*B.2.1.c. Attestazione della conformità della Relazione Paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005. La relazione paesaggistica allegata all'istanza non è redatta in conformità al DPCM 12.12 e non può considerarsi sufficiente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica: la trattazione riguarda prevalentemente aspetti non attinenti alla tutela paesaggistica, o riporta elenchi di norme e indicazioni di carattere generale, anche sulla stessa redazione della relazione Paesaggistica. I beni paesaggistici e gli aspetti vincolistici sono trattati in modo lacunoso e non completo: si rilevano contraddizioni e imprecisioni riguardo alla collocazione della stazione di trasformazione, che sembrerebbe collocata entro la fascia di tutela paesaggistica dei 150 dalle sponde del Rio Mannu, tutelato ai sensi dell'art.142, 1° comma, lettera c del D.lgs 42/2004, ma tale circostanza, senza alcuno specifico riferimento alla specifica opera ricadente in tale fascia, è solo incidentalmente riferita, senza alcuna argomentazione in merito, né illustrazione di dettaglio, né rappresentazione con simulazione fotografica. Lo specifico vincolo paesaggistico è peraltro oggetto di errore e confusione con il vincolo di cui alla lettera m dello stesso articolo e comma: a pag. 19 della Relazione Paesaggistica si dice soltanto che il progetto "interessa parzialmente la fascia di tutela di cui all'art. 142, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 42/2004: "le zone di interesse archeologico individuate alla data del 1° maggio 2004", e con tale vaga ed errata informazione si esaurisce la trattazione relativa alle aree paesaggisticamente tutelate direttamente interessate dall'intervento per il quale dovrebbe essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica. Nelle aree direttamente interessate dall'impianto eolico e ai bordi dei tracciati stradali che dovrebbero essere oggetto di adeguamento e ampliamento, si rileva la presenza di alberature, in particolare sugherete, ma non è indagata e definita la eventuale sussistenza di vincolo paesaggistico per aree boscate ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. g), del D.lgs 42/2004. Per quanto riguarda i vincoli da Piano Paesaggistico, si elencano le componenti ambientali interessate, senza alcun riferimento alle relative NTA (alle quali non risultano conformi gli interventi) concludendo che gli interventi sono idonei alla realizzazione su tali componenti, mentre per i beni paesaggistici di cui all'art.48 delle N.T.A. del PPR (presenti in gran numero in prossimità delle opere), gli stessi sono elencati solo in minima parte e si afferma che nessuna delle fasce di salvaguardia di 100 metri dai beni (di cui all'art.49 delle NTA) è interessata dalle opere in progetto: si nota a tale proposito che non è possibile verificare tale affermazione in quanto i beni paesaggistici di matrice architettonica e archeologica presenti all'interno e in prossimità dell'impianto eolico e delle opere connesse sono indicate nella cartografia di progetto con soli simboli puntuali, non è riportata l'esatta delimitazione di ciascun bene e non sono tracciate le fasce di salvaguardia, benché per alcuni beni la distanza dagli aerogeneratori (considerati anch'essi solo puntualmente senza piazzole e opere connesse) sia di poco superiore ai 100 metri. Non si considerano infine, ai fini della dimostrazione della compatibilità paesaggistica, tutte le opere previste; è trascurata, infatti, l'incidenza che può avere*

sul contesto la realizzazione delle opere correlate (viabilità e piazzole) e soprattutto della prevista installazione di volumi prefabbricati del tutto privi di qualità architettonica e non adeguati per materiali e tipologia alle caratteristiche dell'ambito interessato e tali elementi (piazzole, nuova viabilità o modifiche alla viabilità esistente, nuovi volumi) sono assenti nelle simulazioni post operam prodotte, così come è assente la documentazione fotografica delle aree direttamente interessate. Anche per quanto riguarda gli aerogeneratori le simulazioni prodotte e riportate nella Relazione Paesaggistica sono limitate a cinque e tutte effettuate da punti di ripresa molto distanti, mentre mancano simulazioni dai tanti punti panoramici e dai numerosi beni culturali presenti nel territorio, anche a breve distanza dall'impianto. Ancora, non viene analizzato il progetto in relazione agli effetti cumulativi derivati dalla situazione in divenire dell'ambito territoriale, attualmente oggetto di numerosissimi interventi analoghi a quello in esame", ma anche paragrafo B.2.1.d sulla verifica della completezza della documentazione presentata).

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale dell'11/09/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del 21/09/2023 del Servizio II della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del 21/09/2023 del Servizio III della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale per il **Progetto di un impianto eolico, della potenza di 124 MW, costituito da 20 aerogeneratori ed opere di connessione alla RTN. Da realizzarsi in località "SA COSTA" - Progetto di fattibilità tecnico economica e Progetto Esecutivo**, da localizzarsi nei comuni di comuni di Mores, Ittireddu, Nughedu San Niccolò, Bonorva e Torralba, nella provincia di Sassari.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer



Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

Firmato digitalmente da
Rocco Rosario Tramutola

CN = Tramutola Rocco Rosario
O = Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo
C = IT

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Alla
Soprintendenza Speciale
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
piero.aebischer@cultura.gov.it

Oggetto: [ID_VIP: 8944]. PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Mores, Ittireddu, Nughedu San Nicolò, Bonorva e Torralba) – Progetto di un impianto eolico, della potenza di 124 MW, costituito da 20 aerogeneratori ed opere di connessione alla rete RTN. Da realizzarsi in località “SA COSTA” – Progetto di fattibilità tecnico economica e Progetto Esecutivo

Procedura riferita al decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).

Proponente: VEN.SAR. S.r.l.

Rif. Vs. nota n. 3293 del 07.03.2023, Ns. nota n. 3556 del 09.03.2023.

Parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro. PARERE NEGATIVO.

Con riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero della Transizione Ecologica, viste anche le successive controdeduzioni presentate dalla società proponente in relazione ad osservazioni non attinenti agli aspetti di tutela di competenza di questa Soprintendenza, facendo seguito alla richiesta di codesta Soprintendenza speciale per il PNRR, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”.

Il progetto prevede l’installazione di 20 aerogeneratori, con una potenza di 6,2 MW cadauno, denominati in ordine crescente da WTG01 a WTG20 e caratterizzati da un’altezza al mozzo di 119 m, diametro del rotore di 162 m e altezza totale di 200 m.

I Comuni coinvolti dalla realizzazione dell’impianto sono Bonorva, Ittireddu, Mores, Nughedu San Nicolò e Torralba. Le opere insistono marginalmente sui territori di Bonorva e Torralba, mentre impattano maggiormente sui limiti meridionali dei territori dei restanti comuni.

I caviddotti, a quanto si legge nella Relazione generale di inquadramento (R_G_I), seguiranno per quanto possibile il tracciato delle strade esistenti e confluiranno in una sottostazione di partenza individuata nel Comune di Bonorva.

Per le opere di connessione del parco eolico alla Rete Elettrica Nazionale si prevede il collegamento diretto dell’impianto di utenza in entra-esce su nuovo stallo di collegamento linea AT, con ingresso in cavo interrato previsto nel Comune di Torralba.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant’Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

Nella Relazione viabilità (R_P_S) si parla invece della realizzazione di una stazione di trasformazione nei pressi del parco, nel Comune di Mores, mentre non si fa menzione della sottostazione di partenza di Bonorva.

Le opere civili necessarie alla posa in opera e manutenzione dell'impianto, come si legge nella Relazione Generale di Inquadramento (R_G_I) interesseranno anche le strade.

Per quanto concerne il trasporto è previsto che tutti i componenti impiantistici siano conferiti smontati presso il porto industriale di Oristano e scaricati in apposita area di collegamento adeguata per dimensioni e accessibilità al deposito temporaneo di tutti i componenti impiantistici.

Gli stessi saranno quindi prelevati da ditte specializzate per i trasporti eccezionali e movimentati lungo la viabilità esistente senza alcuna necessità di opere di adeguamento importanti (salvo la temporanea rimozione e ripristino di cartellonistica e la modifica e ricostruzione di alcune aiuole spartitraffico), e scaricati nelle piazzole antistanti ciascun impianto per essere assemblati in loco con l'utilizzazione di n. 2 gru speciali.

L'installazione degli aerogeneratori in progetto richiede l'accessibilità fino ai siti di posa, di mezzi speciali per il trasporto della componentistica delle macchine, oltre che l'accesso delle due autogru necessarie per il montaggio delle torri, delle navicelle e dei rotori.

A tal fine ci si avvarrà del sistema della viabilità esistente basato sulle strade di importanza locale e sovralocale, che presentano caratteristiche sostanzialmente idonee alla percorrenza dei mezzi speciali sebbene si rendano necessari alcuni interventi puntuali di adeguamento del percorso di accesso al parco eolico, non meglio specificati nel progetto.

A livello generale (elaborato R_G_I) si riferisce che:

- lo Sviluppo lineare totale della viabilità è di 13.200,32 m;
- le Strade di nuova realizzazione si estenderanno per 7.556,19 m;
- la Sistemazione totale strade esistenti è prevista per una lunghezza di 3.911,72 m;
- la Sistemazione parziale strade esistenti è prevista per una lunghezza di 1.732,41 m.

Si segnala che lo stesso progetto era stato trasmesso a questa Soprintendenza (ns. prot. n. 13694 del 14.10.2022) con richiesta di un parere preventivo.

Si deve rilevare che l'impianto eolico "Sa Costa" rappresenta una minima parte di un impianto complesso, costituito in totale da 35 turbine alte 200 m: l'altro impianto che va a comporre questo vasto parco eolico è quello di "Su Sordanu – ID_8940". Va inoltre segnalata anche la presenza di un ulteriore procedimento in corso di verifica nei vicini territori di Ittiri e Bessude che influirebbe sull'impatto percettivo nonché sulla visibilità nell'area vasta, ovvero il Parco Eolico Ittiri – Bessude consistente in 6 aerogeneratori (ID VIP 8783).

Gli impatti derivanti dalla costruzione dell'impianto in oggetto devono essere valutati considerando quindi anche l'altro impianto sopra menzionato.

L'impianto eolico in esame e gli altri sopra menzionati interessano un territorio in provincia di Sassari, nella regione storica del Meilogu, caratterizzato morfologicamente da vallate che si aprono tra colli conici di origine vulcanica di altezza che varia tra 200 e 700 metri, rivestiti da aree boscate di notevole pregio. L'economia del territorio è prevalentemente incentrata sull'allevamento, con importanti produzioni agroalimentari e soprattutto lattiero-casearie, nella zona sono presenti alcune delle più importanti industrie casearie dell'Isola. Le attività economiche praticate definiscono il paesaggio, nel quale emergono, in armonico rapporto con il contesto agro-pastorale, numerosissimi nuraghi, domus de janas, chiese romaniche, antichi ricoveri dei pastori in pietra (*pinnetas*), la fitta trama di muri a secco che segna gli appoderamenti e delimita antichi sentieri.

Nell'area, di cui una vasta estensione è stata denominata Valle dei nuraghi nell'ambito di un progetto di valorizzazione e sviluppo turistico per la presenza del grande numero di aree archeologiche, il monumento più



noto e visitato è il Nuraghe Sant'Antine di Torralba, ma di grande rilevanza, sia per il valore culturale che quali mete di itinerari turistici, sono anche le domus de janas di Sant'Andrea Priu a Bonorva e il dolmen di Sa Coveccada, il ponte romano denominato Pont'Ezzu, per citare soltanto alcuni fra gli innumerevoli siti archeologici presenti, mentre tra i monumenti di età medievale si segnalano in particolare la bellissima basilica di San Pietro di Sorres, uno dei più importanti esempi di architettura romanica sarda, e la chiesa di Nostra Signora di Cabu Abbas, oltre alle tante chiese campestri romaniche sparse anche nell'area dell'impianto in esame, e ancora le antiche *pinnetas*, i suggestivi villaggi abbandonati di Oddorai e Rebeccu, l'interessante esempio di archeologia industriale costituito dal vecchio stabilimento abbandonato delle acque minerali "Santa Lucia" costruito a cavallo fra ottocento e Novecento, tutti siti che testimoniano la frequentazione del territorio in tutte le epoche storiche e che, insieme alle tante aree forestali di grande pregio ambientale, costituiscono un importante richiamo turistico verso le aree interne della Sardegna.

AREA FUNZIONALE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Tra gli elaborati progettuali consultati vi sono la Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (V_R_10_1) e le carte allegate (V_T_14_1a_Carta_archeologica, V_T_14_1b_Carta_UR, V_T_14_1c_Carta_visibilita_dei_suoli) redatti dall'Archeologa dott.ssa Cristiana Cilla, in possesso dei requisiti previsti per legge.

La stessa relazione è stata trasmessa a questa Soprintendenza assieme al progetto, ma senza le carte allegate, (ns. prot. n. 13694 del 14.10.2022) con richiesta di un parere preventivo. Solo dopo interlocuzioni avvenute per le vie brevi con l'archeologa incaricata per la redazione della VPIA è emerso che il committente con l'invio della documentazione intendeva richiedere l'atto del Soprintendente relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come previsto dall'art. 23, comma 1, lettera g-ter, del D. Lgs. 152/2006 (ora soppressa dall'art. 19, comma 1, lettera b del D.L. 13/2023).

Considerato che la richiesta, così come era stata formulata, non era chiara è stato chiesto di ritrasmettere la stessa chiedendo l'esame della documentazione per il rilascio dell'atto specifico: con nota prot. n. 2636 del 21.02.2023 il Proponente ha ritrasmesso l'istanza richiedendo nuovamente un generico parere di competenza e allegando allo stesso il quadro economico con l'accantonamento delle somme previste per l'archeologia preventiva, pari al 5% dell'importo complessivo dei lavori civili.

Dall'esame della documentazione trasmessa e scaricabile dal sito del MASE, si evidenzia quanto segue:

- la documentazione trasmessa non è conforme alle Linee Guida per la redazione degli elaborati inerenti la procedura di verifica dell'interesse archeologico pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022) in quanto non è presente il Template Gis, anche se tra gli elaborati inviati a questo Ufficio con nota prot. n. 13694 del 14.10.2022 è presente il progetto GIS (non consultabile però tra gli elaborati scaricabili dal sito del MASE) con i diversi layers usati per produrre la stampa delle carte allegate alla relazione. La relazione è data al 29.07.2022: qualora fosse stata commissionata prima dell'entrata in vigore delle Linee Guida suddette, si chiede di trasmettere la documentazione attestante la data di conferimento dell'incarico;
- le turbine vengono descritte come alte 120 m: in realtà l'altezza al mozzo è di 119 m e il diametro del rotore di 162 m, per cui l'altezza totale risulta di 200 m (fonte Relazione generale VR_01_1).
- si segnala che rispetto alla posizione e alla numerazione delle turbine, ai tracciati dei cavidotti e alle altre opere di connessione, ci sono notevoli discrepanze tra le carte allegate alla VPIA e le relazioni (R_G_I, R_S_P) e gli elaborati di progetto (da R_P_S_01 a R_P_S_12); inoltre le turbine sono segnate sulle carte con un cerchio e non è chiara l'estensione delle piazzole in progetto;



- non è chiaro, né dalla VPIA né dagli elaborati di progetto (da R_P_S_01 a R_P_S_12; R_P_S; R_G_I), quali siano le aree in cui si costruiranno nuove strade e quali assi stradali esistenti verranno modificati;
- la turbina segnata nella relazione archeologica come WTG14, nelle carte allegate alla stessa relazione archeologica, non è collegata alle altre né da cavidotto né da strade;
- sono state realizzate le ricerche bibliografiche e di archivio.

Per quanto riguarda il Comune di Nughedu San Nicolò si segnala che non risultano citati i seguenti contributi relativi alla zona di Su Sordanu, Basoli P. 1998, *Aspetti del megalitismo nel territorio del Monte Acuto (Sassari). Considerazioni preliminari*, in Sardinian and Aegean chronology: towards the resolution of relative and absolute dating in the Mediterranean: proceedings of the International colloquium "Sardinian stratigraphy and Mediterranean chronology", Tufts university, Medford, Massachusetts, March 17-19, 1995, pp. 141-158 con bibliografia pregressa sull'argomento; Ciccilloni R. 2009, *I dolmen della Sardegna*, pp. 56-57, articoli di fondamentale importanza per il corretto posizionamento dei dolmen e per una completa conoscenza dell'area dove, oltre ai dolmen, sono presenti una grande muraglia megalitica e diversi circoli.

- Per quanto riguarda la viabilità romana sono menzionati in relazione ma non posizionati sulle carte i numerosi miliari rinvenuti nei Comuni interessati dal progetto;
- la situazione vincolistica dell'area, delineata nella Relazione Archeologica, è presentata parzialmente nella Carta Archeologica Generale, dove sono anche da rivedere alcune perimetrazioni non coincidenti con quelle reali, ma risulta di difficile lettura per il sovrapporsi di diversi tematismi e per la base cartografica utilizzata; risulta difficile per questo motivo capire la posizione delle turbine rispetto ai vincoli archeologici e, alla luce di quanto esposto sopra per le opere di connessione, essere certi che le strade e la posa dei cavidotti non interessino aree dichiarate di interesse culturale;
- non è stato perimetrato il buffer di 100 m attorno ai beni presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS, considerato una fascia di rispetto fino all'adeguamento del PUC al PPR come disposto dagli artt. 48 e 49 delle NTA del PPR;
- le ricognizioni di superficie sono state effettuate individuando solo 3 UR, dalla cui descrizione emerge che la maggior parte dei terreni interessati dall'installazione degli aerogeneratori e dalle opere di connessione sono risultati inaccessibili: questa informazione non è immediatamente leggibile nelle carte prodotte in cui si evidenzia la visibilità nulla dei terreni, ma non il fatto che non sia stato possibile accedere;
- non è presente l'elaborato relativo alla gittata degli elementi rotanti funzionale a valutare il danno che potrebbe essere provocato dalle pale sui monumenti in caso di caduta;
- infine, a p. 89 e ss. della Relazione Generale (VR_01_1), si menziona il fatto che siano stati fatti dei pozzetti geognostici per determinare le caratteristiche geologiche della zona: queste attività di scavo sono state condotte senza la sorveglianza dell'archeologo e senza conoscere il potenziale archeologico delle aree. Dalle immagini presenti a p. 91 si evidenzia che i pozzetti hanno raggiunto una profondità almeno di 1,45 m ma non vi è una carta in cui sia chiarita la loro ubicazione.

SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

I territori di Mores, Ittireddu, Nughedu San Nicolò, Bonorva e Torralba, interessati dal progetto in esame, risultano popolati senza soluzione di continuità dalla preistoria ai nostri giorni.

Diverse sono le necropoli a *domus de janas* presenti (ad es. S'Istampu 'e Sas Fadas, Partulesi, Pianu Edras, S'Istria, Su Canale, Sa Pala Larga, Sant'Andrea Priu), i dolmen (tra i quali spicca quello di Sa Coveccada) e i menhir (ad es. Lendine).



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

Di notevole interesse è anche la frequentazione di grotte come quella di Su Puttu Porchinu a Mores che ha restituito materiale archeologico.

Sia le domus de janas di Sa Pala Larga e Sant'Andrea Priu di Bonorva che il dolmen di Sa Coveccada di Mores sono inseriti nella Tentative List Unesco del 9 aprile 2021, Progetto "Arte e Architettura nella Preistoria della Sardegna. Le domus de janas".

L'intenso popolamento del territorio in epoca nuragica è evidenziato dai numerosi nuraghi con relativi villaggi presenti nella zona, che concorrono a denominare l'area come "La Valle dei Nuraghi". Uno dei massimi esempi dell'architettura nuragica, il Nuraghe Santu Antine, inserito nella Tentative List Unesco del 15.12.2021, Progetto "I Monumenti della Civiltà Nuragica", sorge proprio nel territorio di Torralba, in stretto contatto visivo con altri monumenti simili presenti nelle vicinanze (ad es. Nuraghe Rugu, Nuraghe Culzu, Nuraghe Longu). Non mancano attestazioni di tombe di giganti di notevole interesse (ad es. Maria Sanna o Monte de Sa Domo) e la rifrequentazione di necropoli preistoriche (tombe a prospetto architettonico a Partulesi).

Sono documentati anche luoghi di culto di notevole importanza, come il santuario di Cuccuru Mudeju e Nughedu San Nicolò, che nello scavo del 2020 ha restituito anche un bronzetto integro che si va ad aggiungere agli importanti materiali recuperati precedentemente.

L'epoca romana è attestata da numerosi miliari recuperati tra Torralba, Mores e Bonorva, segno del passaggio nella zona di importanti tracciati viari, e da insediamenti come quello di Sa Pattada. Lo scavo dell'area di Sant'Andrea Priu a Bonorva sta inoltre permettendo di incrementare le nostre conoscenze sulla intensa frequentazione dell'area prossima alla necropoli preistorica in epoca romana. Non mancano le rifrequentazioni dei nuraghi: attorno al Santu Antine, sul villaggio nuragico, sorge infatti in quest'epoca un importante insediamento.

Le sepolture sono attestate sia dal riutilizzo delle domus de janas come quelle di Sant'Andrea Priu e Sa Pala Larga, ma anche da varie stele a specchio recuperate a Bonorva e Torralba.

In epoca medievale sono attestati nel territorio villaggi abbandonati e diverse chiese.

Di seguito si riportano i beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. in quanto oggetto di dichiarazione di particolare interesse culturale, i beni inseriti nel Repertorio del Mosaico del PPR e tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii., e le altre emergenze archeologiche per le quali non sia intervenuta una dichiarazione di interesse culturale ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e che non rientrano tra i beni di repertorio del PPR tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004: l'elenco, da considerarsi non esaustivo e puramente orientativo, soprattutto per la scarsa leggibilità delle carte inserite all'interno della relazione archeologica, comprende i beni dislocati entro 1600 m circa dal tracciato in progetto.

Beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.

Comune di Mores

- Complesso megalitico Sa Coveccada o Cuttigone (DM diretto e indiretto del 29.02.1988)
- Menhir Sa Pedra Covaccada (DM del 20.05.1964)
- Nuraghe Sa Cuguttada (DM del 05.07.1963)
- Nuraghe Ranas (DM del 23.04.2001)

Comune di Ittireddu

- Nuraghe Frades (DCR del 17.04.2013)
- Ipogei romani loc. Sa Fraigada (DCR del 11.12.2012)
- Nuraghe Chisti (DM del 18.06.1981)



- Insediamento romano di Sa Pattada (DM del 12.01.1982)

Comune di Bonorva

- Tomba di giganti Sa Pedra Tavaccada (DM del 26.11.1964)

Comune di Torralba

- Tomba di giganti Maria Sanna o Monte de Sas Domos (DM del 27.04.1982)
- Nuraghe Rugu (DM del 05.05.1978)
- Nuraghe Lendine (DM del 05.03.1983)
- Menhir di Lendine (DM del 22.06.1964)

Beni archeologici cartografati nel PPR (Repertorio del Mosaico - art. 48 delle NTA)

Comune di Mores

- Nuraghe Poddighe (ID_PPR_3790)
- Nuraghe Ispaduledda II (ID_PPR_3797)
- Nuraghe Mendula (ID_PPR_3799)

Comune di Nughedu San Nicolò

- Nuraghe Frades (ID_PPR_3813) (in cartografia perimetrato vincolo ma non si trova riscontro; punto non verificato perché terreno inaccessibile)
- Nuraghe Pedroso (ID_PPR_3809)

Comune di Bonorva

- Insediamento nuragico Badu Pedrosu (ID_PPR_128)
- Nuraghe s.n. (ID_PPR_3284)
- Nuraghe s.n. (ID_PPR_3292)

Comune di Torralba

- Dolmen tomba di giganti di Crastu Covaccadu (ID_PPR_229)
- Tomba di giganti Sa Pedra Longa (ID_PPR_225)
- Nuraghe Su Tulis (ID_PPR_4417)
- Nuraghe Nieddu (ID_PPR_4434)
- Nuraghe s.n. (ID_PPR_4426)
- Nuraghe s.n. (ID_PPR_4416)
- Nuraghe Trijia (ID_PPR_4433)

Altri elementi di interesse archeologico

Comune di Mores

- Nuraghe Ispaduledda



- Sito protostorico di Corona Niedda
- Miliari (non posizionati sulle carte)
- Tomba di giganti Mesu 'e Rios (non menzionata in relazione e non posizionata sulle carte)

Comune di Nughedu San Nicolò

- Complesso archeologico di Su Sordanu (in relazione e in cartografia posizionati solo due dolmen, uno non localizzato correttamente)

Comune di Bonorva

- Nuraghe Frasciosu
- Nuraghe Badu Pedrosu
- Miliari (non posizionati sulle carte)
- Chiesa di Sant'Elena di Terchiddo

Comune di Torralba

- Miliari (non posizionati sulle carte)

2.ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

Considerato quanto esposto sopra, in particolare relativamente alla discrepanza tra la numerazione delle turbine e al percorso delle strade e dei cavidotto, in progetto e nella Relazione Archeologica, allo stato attuale non è possibile calcolare le distanze tra le opere in progetto e le emergenze archeologiche.

Si evidenzia comunque che le turbine e le opere di connessione previste, con particolare riferimento a quelle localizzate in Comune di Ittireddu, sono molto prossime ai vincoli archeologici, e in alcuni casi potrebbero essere posizionate all'interno di essi: il fatto è molto evidente nella zona in cui sono localizzati il Nuraghe Frades (vincolato con DCR del 17.04.2013) e gli Ipogei romani loc. Sa Fraigada (vincolati con DCR del 11.12.2012).

Attorno a Nuraghe Frades sono evidenti le tracce della rifrequentazione dell'area in epoca romana, indiziata dalla presenza di strutture e di ceramica, mentre nella zona prossima agli ipogei romani - sepolture da porre in relazione con il coevo villaggio sviluppatosi nei pressi del nuraghe sopra descritto - sono presenti i resti di una possibile fonte di epoca nuragica: questo mette in luce il legame esistente tra questi monumenti nelle diverse epoche e contribuisce a evidenziare l'elevato impatto che deriverebbe dall'installazione degli aerogeneratori in progetto, che andrebbero a interpersi tra queste emergenze archeologiche, annullando di fatto la relazione da sempre esistita tra di esse.

A.3 Verifica completezza della documentazione e ulteriori prescrizioni

Tutto ciò premesso, viste le notevoli problematiche riscontrate negli elaborati prodotti e la conseguente difficile lettura del progetto, si elencano di seguito le carenze rilevate nella documentazione esaminata, che dovranno essere tenute in debita considerazione in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA:

- attestazione della data in cui la Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stata commissionata alla dott.ssa Cilla: se ciò è avvenuto dopo il 29.04.2022 occorrerà anche presentare il *Template Gis*;
- correzione dell'altezza delle turbine;
- corretta numerazione delle turbine, che deve essere la stessa presentata negli altri elaborati progettuali;



- perimetrazione su tutti gli elaborati progettuali dell'ingombro delle piazzole in progetto per l'installazione degli aerogeneratori;
- corretto posizionamento del tracciato dei cavidotti e delle strade che deve essere lo stesso proposto negli altri elaborati progettuali, e ricognizione di tutti i tracciati con valutazione della loro interferenza con i beni culturali e la perimetrazione dei vincoli;
- attestazione in tutti gli elaborati di progetto, compresa la VPIA, dei tracciati delle nuove strade e delle modifiche in progetto alle strade già esistenti che dovranno essere sottoposti a ricognizione nella VPIA;
- attestazione dell'esatto luogo di costruzione della stazione di trasformazione nei pressi del parco, che in alcuni elaborati progettuali viene indicato in Comune di Mores, mentre in altri in Comune di Bonorva;
- integrazione delle ricerche d'archivio come sopra suggerito e posizionamento sulle carte dei nuovi beni individuati;
- posizionamento sulle carte dei miliari rinvenuti nel territorio in esame, che sono stati solamente citati in relazione;
- aggiornamento della situazione vincolistica dell'area con inserimento in VPIA dei vincoli mancanti (ad es. Nuraghe Ranas di Mores vincolato con DM del 23.04.2001), corretta perimetrazione degli stessi nelle carte allegata alla VPIA e sovrapposizione con le opere in progetto al fine di evidenziare se queste ricadono entro i perimetri o a quale distanza da essi;
- integrazione della VPIA per le opere relative agli adeguamenti stradali, ove comportino scavi e movimento terra, relativi al trasporto delle turbine dal porto di Oristano all'area di cantiere, da trasmettere in questo caso, ove necessario, alla consorella Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;
- realizzazione di carte più leggibili sia per base cartografica utilizzata, che per tematismi, che per scala;
- perimetrazione del buffer di 100 m attorno ai beni presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS, considerato una fascia di rispetto fino all'adeguamento del PUC al PPR come disposto dagli artt. 48 e 49 delle NTA del PPR: il buffer dovrà essere perimetrato prendendo come riferimento la massima estensione del sito motivo per cui, per i siti più prossimi alle opere e presenti nel Mosaico del PPR dovrà essere individuata la massima estensione, perimetrandola tramite poligono, e da questa dovrà essere calcolato il buffer di 100 m;
- effettuazione delle ricognizioni di superficie in tutte le aree interessate dalle opere in progetto e individuazione anche a livello cartografico delle singole UR ricognite.

Si evidenzia che dalla documentazione relativa VPIA è evidente che la maggior parte delle aree non sono state esaminate perché l'archeologa incaricata non è stata messa nelle condizioni di accedere ai terreni, anche se non appare evidente quali aree abbiano visibilità nulla per la presenza di vegetazione coprente e quali invece non sono state ricognite.

Risulta perciò essenziale che, al fine di integrare la documentazione presentata e permettere a questa Soprintendenza di valutare il progetto, il Committente chieda preliminarmente, a tutti i soggetti interessati, la necessaria autorizzazione a percorrere tali aree da parte del professionista archeologo incaricato e dei suoi collaboratori.

Le ricognizioni rappresentano un aspetto fondamentale per la redazione della VPIA e senza di esse risulta impossibile valutare l'impatto dell'impianto sul patrimonio archeologico;

- esame da parte dell'archeologo della documentazione dei pozzetti geognostici, georeferenziazione degli stessi e integrazione della relazione con le valutazioni effettuate su ogni pozzetto, allegando la documentazione fotografica del singolo sondaggio;



- l'impatto dell'impianto deve essere valutato su una fascia di rispetto di 3 km, come previsto dall'art. 20, c. 8, lettera c-quater del D. Lgs. 199/2021; pertanto si chiede la presentazione di fotoinserimenti delle turbine ai fini della valutazione dell'impatto visivo relativo ai numerosissimi beni archeologici indicati nella cartografia allegata alla relazione archeologica, ricompresi entro questo perimetro;
- predisposizione di un'analisi della gittata massima degli elementi rotanti, che consideri come recettori i beni culturali archeologici e i beni archeologici all'interno del "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR, al fine di valutare l'incondizionata tutela e conservazione dei suddetti beni.

Considerato quanto enunciato a p. 5 dalla Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale ABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già precisato nella Circolare 11 del 08.03.2022 emanata dagli stessi Uffici, essendo le opere in progetto già ritenute incompatibili con la tutela paesaggistica, al momento si sospendono le ulteriori valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della VPIA, pur evidenziando che il progetto rimane comunque soggetto alla disciplina di cui all'art. 41, c. 4, secondo la procedura di cui all'allegato I.8 del D.Lgs 36/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, con la conseguenza che, in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad es., in caso di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri, o in sede di contenzioso amministrativo, ovvero di non prevalente considerazione della posizione di questo Ministero in sede di conferenza di servizi), potrà essere comunque attivata la procedura di cui all'allegato I.8 del D.Lgs 36/2023, ovvero potrà motivatamente essere prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto dal punto 6.6.1 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022), che, ove non in contrasto con la nuova normativa, restano in vigore nelle more dell'adozione entro il 31.12.2023 delle nuove linee guida, nell'ambito della diversa ed autonoma procedura di VPIA, così come specificato nella cir. 32 del 12.07.2023 della Direzione Generale ABAP. Si specifica inoltre che restano in ogni caso ferme e immutate le previsioni di cui all'allegato I.8 citato e dettagliate al punto 8 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).

Si allegano alla presente, scaricabili al seguente link

<https://beniculturaliit->

[my.sharepoint.com/:f/g/person/pina_corraine_cultura_gov_it/EoU_viCLZG1CgXI_xqEw0MUB5_yj02ZVmOgTsBxYgAoXdA?e=wA40X3:](https://my.sharepoint.com/:f/g/person/pina_corraine_cultura_gov_it/EoU_viCLZG1CgXI_xqEw0MUB5_yj02ZVmOgTsBxYgAoXdA?e=wA40X3)

- prot. n. 13694 del 14.10.2022
- prot. n. 2636 del 21.02.2023



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

B-AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO – AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1.a. Beni Paesaggistici

1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/2004):

Le opere in progetto non interessano direttamente aree oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del D. lgs 42/2002. Nell'area circostante sono tuttavia da segnalare alcuni punti panoramici dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della norma citata, che affacciano sul territorio che dovrebbe ospitare gli aerogeneratori: nel comune di Giave, al confine dell'abitato, la "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a valle della strada comunale San Cosimo", giusto "DM 2 ottobre 1961", nel quale si evidenzia l'interesse quale punto panoramico: *"Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché oltre a formare un quadro naturale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale di ampie distese coltivate e ricche di varia vegetazione, intervallate da colli, colline, e valli cosparsi di caratteristici agglomerati urbani tra le quinte rocciose del Gocèano e dei monti di Alà fino al Monte Limbara e delle estreme cime granitiche della Gallura"*; nel comune di Siligo l'area denominata "Su Nuraghe" (D.M. 16.09.1970), per la quale è riconosciuto il notevole interesse pubblico *"perché presenta un punto di belvedere accessibile al pubblico, dal quale si gode lo spettacolo della sottostante vallata, costituente per la sua non comune bellezza, un vero e proprio quadro naturale"*; a Bolotana il Decreto 21 gennaio 1956 di dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Bastione di San Pietro perché *"oltre a formare un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale dei monti del nuorese fino all'altipiano di Borore"*.

B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del D. lgs 42/2004

La sottostazione di consegna e la Stazione RTN di Terna ricadrebbero (per quanto l'ubicazione risulti contraddittoria nei diversi elaborati) in Comune di Torralba (mappale distinto al F. 33, m. 235) nella fascia di tutela paesaggistica del 150 dal rio Mannu di Ozieri, tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del D.lgs 42/2004, che in quanto tale è ricompresa tra le aree non idonee all'installazione di impianti energetici alimentati da FER come individuate nella DGR n.59/90 del 27.11.2020. Per quanto è possibile rilevare dagli elaborati grafici, tutti non completi per quanto riguarda l'indicazione degli interventi e non sufficientemente chiari e leggibili, anche alcuni tratti di nuova viabilità e dei cavidotti interesserebbero corsi d'acqua, ma nessuno di tali interventi è descritto o adeguatamente illustrato nel progetto.

In prossimità dell'impianto eolico sono presenti i seguenti Beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142 lett. m) del D.lgs 42/2004 (aree di interesse archeologico):

Comune di Mores: Complesso megalitico Sa Coveccada o Cuttigone (DM diretto e indiretto del 29.02.1988), Menhir Sa Pedra Covaccada (DM del 20.05.1964), Nuraghe Sa Cuguttada (DM del 05.07.1963), Nuraghe Ranas (DM del 23.04.2001);

Comune di Ittireddu: Nurghe Frades (DCR del 17.04.2013); Ipogei romani loc. Sa Fraigada (DCR del 11.12.2012), Nuraghe Chisti (DM del 18.06.1981), Insediamento romano di Sa Pattada (DM del 12.01.1982);

Comune di Bonorva: Tomba di giganti Sa Pedra Tavaccada (DM del 26.11.1964);

Comune di Torralba: Tomba di giganti Maria Sanna o Monte de Sas Domos (DM del 27.04.1982); Nuraghe Rugiu (DM del 05.05.1978); Nuraghe Lendine (DM del 05.03.1983), Menhir di Lendine (DM del 22.06.1964).



Si rileva che nelle aree dell'impianto in progetto sono presenti importanti aree forestali per le quali non è stata definita l'inclusione tra i beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del D.lgs 42/2004 e a circa 1,5 Km dalle opere aree boscate sicuramente tutelate ai sensi di tale articolo.

Nelle aree direttamente interessate dall'impianto eolico e ai bordi dei tracciati stradali che dovrebbero essere oggetto di adeguamento e ampliamento si rileva la presenza di alberature, in particolare sugherete (inevitabilmente oggetto di intervento sebbene non specificato in progetto), ma non è definita la sussistenza di vincolo paesaggistico per aree boscate ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. g), del D.lgs 42/2004.

B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006.

Nessuno dei comuni interessati dal progetto ricade all'interno degli *Ambiti di paesaggio costieri – Primo ambito Omogeneo* individuati dal PPR 2006.

L'area di progetto ricade all'interno delle componenti di paesaggio (Art.21 delle NTA del PPR) qualificate come "aree ad utilizzazione agro-forestale" di cui agli articoli 28, 29,30 delle NTA del PPR, "aree naturali e sub naturali" di cui agli artt. 22, 23, 24 delle NTA del PPR, "aree seminaturali" di cui agli artt. 25, 26, 27 delle NTA del PPR. La sottostazione di consegna e la Stazione RTN di Terna ricadrebbero nella componente "aree seminaturali".

Il Comune di Bonorva è dotato di PUC approvato con delibera C.C. n° 09 del 5 marzo 2001, nel suo territorio è prevista l'ubicazione di un aerogeneratore in zona E Agricola - sottozona E5.

Il Comune di Ittireddu è dotato di PUC adottato con atto del. C.C. N. 43 del 01/07/2000 e pubblicato sul BURAS N. 29 del 21/09/2000 – il PUC non risulta essere adeguato al PPR - nel Comune di Ittireddu è prevista l'ubicazione di 8 aerogeneratori, tutti in zona agricola sottozona E1.

Il Comune di Mores è dotato di PUC adottato con Deliberazione del C.C. N. 40 del 21/10/1999 – il PUC non risulta adeguato al PPR - nel territorio è prevista l'ubicazione di 9 aerogeneratori, dei quali 7 in zona E sottozona E2 e 2 in sottozona E5, oltre alla sottostazione di trasformazione in sottozona E2.

Il Comune di Nughedu San Nicolò è dotato di PUC adottato con delibera del C.C. N. 38 del 10/09/1999 e pubblicato sul BURAS n. 7 del 09/03/2000 – il PUC non risulta essere adeguato al PPR - le aree interessate dai 5 aerogeneratori previsti sono classificate zona E agricola.

Il Comune di Torralba è dotato di PUC adottato con delibera del C.C. N. 8 del 28/02/2002 pubblicata sul BURAS n. 20 del 03/06/2002 – il PUC non risulta essere adeguato al PPR. Le aree interessate dalle opere di progetto (parte finale del cavidotto e stallo di collegamento) sono classificate zona E sottozona E2.

B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento.

Per quanto concerne l'Assetto ambientale ed in particolare le componenti di paesaggio con valenza ambientale classificate nel PPR, come sopra specificato, la zona è ricompresa nelle "Aree seminaturali" classificate come prateria (artt. 25-26-27 delle NTA) e nelle "Aree ad utilizzazione agro-forestale" classificate come "Colture erbacee specializzate, aree agroforestali, aree incolte" (artt. 28- 29-30 delle NTA). Il cavidotto attraversa alcune aree classificate dal PPR come naturali e sub-naturali (aree a bosco) e seminaturali (praterie) e la cabina di trasformazione è situata in un'area seminaturale classificata come prateria.

Per le "Aree seminaturali" la disciplina del PPR all'art. 26 vieta "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica". Per le "Aree ad utilizzazione agro-forestale" l'art. 29 delle NTA prescrive che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni: "a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica



e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico ...); b) promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali (...); c) preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate" e all'art. 30 "armonizzazione e recupero volti a – migliorare le produzioni e i servizi ambientali dell'attività agricola; - riqualificare i paesaggi agrari; -ridurre le emissioni dannose e la dipendenza energetica (...). Il rispetto degli indirizzi (...) va verificato con (...) particolare riguardo per le capacità di carico degli ecosistemi e delle risorse interessate".

Per le "aree naturali e sub naturali" l'art.23 prescrive: "Nelle aree naturali e subnaturali sono vietati: a) qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica".

Inoltre l'impianto ricade nella Home Range, con raggio superiore a 35 km, del Grifone (*Gyps fulvus*) presente nel territorio con una folta colonia, e in riferimento a tale area si richiama l'art. 33 (Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate) delle NTA del PPR, per le quali la specifica norma (Art. 39 - Aree di ulteriore interesse naturalistico) prescrive: "Nelle Aree o risorse di specifico interesse naturalistico è vietato qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso o attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità, la funzionalità o la riconoscibilità e la fruibilità delle risorse che motivano l'interesse naturalistico specifico delle stesse aree".

Pertanto la realizzazione delle opere in progetto, tutte da realizzare sulle aree come sopra classificate, risulta non conforme alle norme di attuazione del PPR.

Considerata inoltre la presenza all'interno e in prossimità dell'area di installazione degli aerogeneratori e delle opere connesse di un elevato numero di beni paesaggistici dell'Assetto storico culturale del PPR di cui all'art.48 delle NTA (elencati al successivo paragrafo), si rileva che negli elaborati di progetto non sono adeguatamente esaminati e considerati tali beni e non è stato individuato il perimetro degli stessi beni né il perimetro di tutela condizionata ai sensi dell'art. 49 (Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale). Si riportano di seguito le prescrizioni dettate da tale articolo: "1. Per la categoria di beni paesaggistici di cui all'art. 48, comma 1, lett. a), sino all'adeguamento dei piani urbanistici comunali al P.P.R., si applicano le seguenti prescrizioni: a) sino all'analitica delimitazione cartografica delle aree, queste non possono essere inferiori ad una fascia di larghezza pari a m. 100 a partire dagli elementi di carattere storico culturale più esterni dell'area medesima; b) nelle aree è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela; c) la delimitazione dell'area costituisce limite alle trasformazioni di qualunque natura, anche sugli edifici e sui manufatti, e le assoggetta all'autorizzazione paesaggistica; d) sui manufatti e sugli edifici esistenti all'interno delle aree, sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché le trasformazioni connesse a tali attività, previa autorizzazione del competente organo del MIBAC".

B.1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici.

In prossimità delle opere in progetto, all'interno del sito di intervento, sono presenti numerosi Beni archeologici e architettonici cartografati quali beni paesaggistici nel PPR (Repertorio del Mosaico - art. 48 delle NTA):

Comune di Mores: Nuraghe Poddighe (ID_PPR_3790); Nuraghe Ispaduledda II (ID_PPR_3797); Nuraghe Mendula (ID_PPR_3799); Chiesa di San Giovanni Battista (ID 651); Chiesa di San Giorgio (ID 650); Chiesa di Santa Lucia (ID 656);



Comune di Ittireddu: Insediamento età nuragica Frades (a soli 120 m dalla WTG04), Nuraghe Frades (a soli 140 m dalla WTG04), Ipogeo romano (a 270 m dalla WTG04, 255 m dalla WTG05, 290 m dalla WTG07); Chiesa di San Giacomo (ID 616); ruderi della Chiesa di Sant'Elena (ID 617);

Comune di Nughedu San Nicolò: Nuraghe Frades (ID_PPR_3813); nuraghe Pedroso (ID_PPR_3809); Chiesa dei Santi Cosimo e Damiano (ID 658); Chiesa di Nostra Signora del Canale;

Comune di Bonorva: Insediamento nuragico Badu Pedrosu (ID_PPR_128); Nuraghe s.n. (ID_PPR_3284); nuraghe s.n. (ID_PPR_3292);

Nel territorio del Comune di Torralba sono presenti beni cartografati dal PPR: Dolmen tomba di giganti di Crastu Covaccadu (ID_PPR_229); Tomba di giganti Sa Pedra Longa (ID_PPR_225); Nuraghe Su Tulis (ID_PPR_4417); Nuraghe Nieddu (ID_PPR_4434); Nuraghe s.n. (ID_PPR_4426); Nuraghe s.n. (ID_PPR_4416); Nuraghe Trijia (ID_PPR_4433); Chiesa di San Giorgio (ID 749).

Nel sito di progetto sono presenti inoltre numerosi beni identitari individuati nel repertorio 2017 del PPR (artt. 48, 49 NTA PPR). A nord est, entro i 3 Km da WTG01, WTG02 e WTG13 si trovano diverse *pinnetas* (Martinzana – ID_PPR_5512, Pedringhinos – ID_PPR_5511, Tonnoro – ID_PPR_5530, Su Zigante – ID_PPR_5531, Sa Coa 'E Sa Pira – ID_PPR_5515, Montigiu De S'aliderru – ID_PPR_5516) e numerose antiche fonti e fontanili.

Si segnala inoltre la presenza dei centri matrice dei comuni circostanti: Centro antica prima formazione del comune di Ittireddu (determinazione n. 2375/DG del 15/10/2008), centro antica prima formazione del comune di Nughedu San Nicolò (determinazione n. 1039/DG del 02/10/2007), centro antica prima formazione del comune di Mores, Centro Antica Prima Formazione del Comune di Bonorva e della Frazione di Rebeccu (determinazione n. 1333/DG del 27/11/2007), Centro antica e prima formazione del comune di Giave (determinazione n. 2164/DG del 22/09/2008), Centro antica e prima formazione del comune di Torralba (determinazione n. 1289/DG del 19/11/2007).

Si rileva inoltre l'interferenza dell'elettrodotto di connessione con alcuni corsi d'acqua cartografati nel PPR, quali, ad esempio, Riu Giuanne Acca, Riu Giorpa.

All'interno del sito di intervento non sono presenti siti afferenti alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) od Oasi permanenti di protezione e cattura IBA (Important Bird Areas), tuttavia l'impianto ricade nella Home Range, con raggio superiore a 35 km, del Grifone (*Gyps fulvus*) presente nel territorio con una folta colonia. Per quanto concerne l'aspetto avifaunistico, ai sensi della DGR 45/34 del 12/11/2012, devono essere tutelate le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie protette e le aree in cui è accertata la presenza di specie protette. L'impianto eolico in progetto sarebbe localizzato in prossimità di siti di nidificazione dell'Aquila Reale che sono stati già oggetti di avvio del processo di istituzione di una ZPS. Per tali motivi l'area interessata dal progetto ricade all'interno degli ambiti di interesse naturalistico istituzionalmente tutelati dal PPR (art. 33).

A circa 4 km dall'area di progetto si trova l'area ZSC ITB011102 della Catena del Marghine e del Goceano.

Nell'area vasta dell'impianto e ai confini dell'impianto stesso si segnala inoltre la presenza di aree di notevole pregio naturalistico e paesaggistico, come l'area boscata di Foresta Burgos, la Foresta dei Fiorentini, il Parco Sa Fraigada, Forest'Anela, la foresta di Monte Pisanu, l'area di Sos Nibberos, la più grande foresta di tassi in Italia, dichiarata nel 1994 monumento naturale dalla Regione Sardegna.

B.1. Beni architettonici

B.2.1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

All'interno dell'area di intervento non sono presenti beni architettonici dichiarati di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004, tuttavia sono presenti beni architettonici oggetto di dichiarazione nelle aree limitrofe:



- Comune di Bonorva: Chiesa di San Francesco – Decreto Ministeriale 19/01/1955, Casa antica in Via Regina Margherita – Decreto Ministeriale del 25/09/1986, Chiesa di Sant’Antonio e Convento Annesso – Decreto Ministeriale del 26/09/1990, Chiesa di San Simeone – Decreto Ministeriale 01/04/2000, Casa Cantoniera Km 176+761 - Decreto Ministeriale 01/09/2020 n. 96, Casa Cantoniera Km 175+782 - Decreto Ministeriale 01/09/2020 n. 97;

- Comune di Mores: Ex Monte Granatico - Decreto Ministeriale 24/11/2006 n. 141.

Sono da segnalare inoltre gli insediamenti storici all’interno di Foresta Burgos (Villaggio di San Salvatore e Centro di Incremento Ippico) per i quali è in corso la verifica di interesse culturale.

B.1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell’articolo 10, comma 1

Nell’area di intervento si rileva la presenza di numerose chiese campestri tutelate *ope legis*. In particolare si rileva che la Chiesa campestre di Cujaru nel territorio del Comune di Bonorva dista meno di 3 km dalla pala WTG 20. A nord ovest, a circa 3 km dalla WTG 17, si trovano la Chiesa campestre di Nostra Signora di Todorache e la Chiesa di San Giorgio di Todorache nel territorio del Comune di Mores, oltre alle Chiese campestri di San Giovanni Battista, di San Giorgio e di Santa Lucia. Ad est, a circa 3,8 Km, nel Comune di Nughedu San Nicolò, si segnalano la Chiesa campestre di Nostra Signora de Su Canale e la Chiesa campestre dei Santi Cosimo e Damiano. A Nord, a 3,8 Km si trova la chiesa campestre di San Giacomo di Cherchedu, nel territorio del Comune di Ittireddu, e in territorio dello stesso comune si trovano, a breve distanza dagli aerogeneratori, la Chiesa di San Giacomo e i ruderi della Chiesa di Sant’Elena.

In stretta prossimità delle opere connesse alla realizzazione dell’impianto eolico si segnalano, al confine tra i comuni di Mores e Ittireddu, i resti del bellissimo Pont’Ezzu, riferibile ad epoca romana.

All’interno dei territori comunali interessati del progetto, nell’area vasta dell’impianto, sono presenti inoltre i seguenti beni tutelati *ope legis*:

- Comune di Mores: Convento dei Frati Francescani, Campanile Ex Monte Granatico.
- Comune di Ittireddu: Chiesa Romanica Santa Croce, Chiesa Parrocchiale Santa Croce.
- Comune di Bonorva: Chiesa di San Lorenzo; Campanile Chiesa Natività di Maria; Ex Carceri; Villaggio di S. Simeone – ruderi; Santuario Santa Lucia; Chiesa di San Francesco.
- Comune di Mores: Chiesa San Giovanni Oppia, Chiesa San Giovanni, Campanile, Casa Parrocchiale Santa Caterina, Ex deposito del Genio Militare.
- Comune di Nughedu San Nicolò: Chiesa di San Pietro, le Case in tafone, la Chiesa campestre di Santa Bellina, la fontana pubblica ottocentesca, la Chiesa di San Pietro Abate .
- Comune di Torralba: Chiesa di Nostra Signora Cabu Abbas.

Sono presenti inoltre numerose case cantoniere, caselli ferroviari e, anche nell’area di impianto, diversi antichi fontanili.

2. ESPLICATAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL’INTERVENTO

B.2. ESPLICATAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL’INTERVENTO

B.2.1. Beni paesaggistici e architettonici



B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), con riferimento anche alla qualità architettonica, e alla compatibilità con i beni architettonici

Come già indicato nel paragrafo B.1.1.d relativo alle norme del Piano Paesaggistico Regionale, si evidenzia prioritariamente la non conformità del progetto alle N.T.A. del PPR e la inidoneità delle aree all'installazione del parco eolico, della sottostazione e della stazione di trasformazione, in particolare per quanto concerne l'alterazione delle componenti di paesaggio con valenza ambientale (aree naturali e sub naturali, seminaturali e agroforestali) che sarebbe determinata dalla realizzazione delle opere in progetto: queste pregiudicherebbero la funzione e la fruibilità di paesaggi di particolare pregio e comporterebbero una sottrazione ed artificializzazione del suolo e delle sue caratteristiche peculiari. La conseguenza della installazione di prefabbricati industriali e di aerogeneratori di grande taglia in luoghi così caratterizzati attuerebbe la completa trasformazione del paesaggio naturale e agropastorale e la sovrapposizione di un omologato contesto a prevalente connotazione industriale sull'attuale contesto, fortemente connotato nei caratteri attuali da attività antropiche secolari strettamente connesse alla vita e alla cultura delle comunità locali, e per questo unico, riconoscibile e identitario.

In riferimento alle norme del PPR, oltre all'incidenza sulle componenti ambientali, per quanto riguarda i beni paesaggistici dell'Assetto storico culturale, al di là della incontestabile incongruenza costituita dall'incombere degli aerogeneratori su innumerevoli beni archeologici e architettonici di notevole rilevanza per la caratterizzazione dell'ambito paesaggistico, va rimarcata la difficoltà di valutazione dell'incidenza diretta delle opere in progetto sui beni stessi e sul perimetro di salvaguardia individuato dall'art. 49 delle N.T.A. del PPR a causa delle gravi carenze degli elaborati progettuali: non sono state considerate e indicate infatti negli elaborati le perimetrazioni dei beni (individuati parzialmente e con soli simboli puntuali) né tantomeno i relativi perimetri di salvaguardia di cui al richiamato art. 39. Alcuni aerogeneratori sembrerebbero collocati al limite di tale perimetro e, seppure fossero collocati immediatamente all'esterno del perimetro, considerate anche piazzole e opere connesse, impedirebbero la corretta analitica delimitazione della fascia di tutela condizionata in fase di copianificazione nel procedimento di adeguamento al PPR dei Piani Urbanistici Comunali.

E ancora si evidenzia la non conformità alle NTA in riferimento all'art. 39 (Aree di ulteriore interesse naturalistico) per quanto riguarda la tutela dell'avifauna.

Parimenti non è idonea l'area in cui sembrerebbe si voglia collocare la stazione di trasformazione, all'interno della fascia di inedificabilità di 150 metri dal Rio Mannu, tutelata ai sensi dell'art.142, 1° comma, lettera c del D. lgs 42/2004, e non è indagata l'eventuale presenza di vincoli ai sensi dell'art.142, 1° comma, lettera g per aree boscate, malgrado le opere interessino inequivocabilmente ambiti territoriali con folta vegetazione e ampie aree forestali. A tale proposito si evidenzia che nel progetto non sono descritte né rappresentate graficamente le opere di adeguamento della viabilità, che comporterebbero necessariamente l'ampliamento degli stretti sentieri delimitati da fitte alberature e da muri a secco, che costituiscono gran parte della viabilità esistente che nel progetto si dichiara di voler utilizzare per la realizzazione dell'impianto, sia per l'interramento del cavidotto (non illustrato e descritto) sia per il trasporto dei componenti degli aerogeneratori con mezzi adeguati alle dimensioni dei componenti stessi. E' evidente che gli interventi, previsti ma non illustrati, comporteranno il sacrificio della vegetazione e delle alberature, oltre che dei muri a secco, che costeggiano strade e sentieri, che, come attualmente configurati, sono essi stessi importanti marcatori del paesaggio. Vegetazione a macchia e fitte alberature sono presenti anche nei siti di installazione degli aerogeneratori, visibili soltanto nella documentazione fotografica dell'elaborato "V_R_10_1-Verifica dell'interesse archeologico", e, benché anche in questo caso nessuna indicazione né simulazione fotografica sia contenuta nel progetto e non siano illustrate planimetricamente, in sovrapposizione allo stato dei luoghi, le piazzole di esercizio e di manovra degli aerogeneratori né l'area di scavo necessaria per i plinti degli aerogeneratori stessi, è evidente che la vegetazione



esistente dovrebbe essere pesantemente sacrificata per la realizzazione delle opere. Inoltre nel progetto è precisato che per le torri eoliche è previsto il posizionamento sulle falde dei rilievi e, vista la pendenza delle falde stesse in molti dei siti prescelti, sarebbe pertanto necessario il livellamento del terreno per ampie estensioni, con scavi o riporti di terreno, con ulteriore grave modifica dello stato dei luoghi. Si sottolinea ancora che nessuna di tali opere è illustrata nei documenti progettuali. Sono ancora da considerare le gravi problematiche legate agli incendi che ogni anno devastano la Sardegna, per i quali la presenza di aerogeneratori di grande taglia rende impossibile l'intervento con mezzi aerei: qualora venisse realizzato l'impianto eolico sarebbe necessaria la predisposizione di ulteriore idonee opere di protezione dalla propagazione delle fiamme, quali, ad esempio, adeguate fasce parafuoco e vasconi per la riserva idrica, opere non previste nel progetto che dovrebbero essere invece ricompresi tra gli interventi oggetto di valutazione di compatibilità paesaggistica, considerate le modificazioni che potrebbero determinare sullo stato dei luoghi e in particolare sulla vegetazione.

Oltre alla non conformità delle opere in progetto alle norme di tutela paesaggistica dettate dal D. lgs 42/2004 e alle NTA del PPR e alle profonde modificazioni fisiche dello stato dei luoghi sopra evidenziate, si deve considerare la generale detrazione di valore del contesto paesaggistico, anche alla più ampia scala territoriale, che sarebbe determinata dall'inserimento degli aerogeneratori alti 200 metri in un contesto a morfologia collinare, con i caratteristici coni e crateri di origine vulcanica, connotato dalla vocazione agropastorale del territorio, con pochi insediamenti sparsi in cui sono riconoscibili le tipologie architettoniche caratteristiche (tra cui numerosissime antiche *pinnetas*), con le numerose testimonianze dell'antropizzazione storica del territorio, di epoca prenuragica, nuragica, romana e medievale, ottocentesca, le chiese campestri, i villaggi abbandonati, i resti delle antiche attività produttive che hanno sfruttato le tante sorgenti naturali e i corsi d'acqua, le aree forestali di notevole rilevanza ambientale. Tutti questi elementi di forte caratterizzazione definiscono un paesaggio insieme naturale e antropico, storico e culturale tra i più densi, ricchi e pregevoli della Sardegna, che costituisce anche una forte attrattiva turistica, nel quale un impianto eolico costituito da venti aerogeneratori di 200 metri di altezza non può essere inserito senza produrre intrusioni, dissonanze e alterazioni incompatibili con il contesto, che ne svilirebbero il rilevante pregio paesaggistico e culturale. E' evidente a chiunque che un parco eolico con aerogeneratori di 200 metri di altezza, comprendente anche vari volumi costituiti da prefabbricati di tipo industriale (nei quali è peraltro evidente l'assenza di qualunque obiettivo di qualità architettonica o di adeguamento al contesto), comprometterebbe definitivamente i valori paesaggistici sopra descritti e altererebbe in modo consistente la percezione e la fruibilità dei territori direttamente interessati, oltre a incidere negativamente su quelli limitrofi dai quali l'impianto risulterebbe ben evidente, sia per la dimensione degli aerogeneratori che per la collocazione in posizione elevata sui versanti dei rilievi. L'impianto eolico inciderebbe negativamente anche sulle visuali godibili dai punti panoramici dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del D. lgs 42/2004, richiamati al punto B.1.1.b della presente istruttoria (DM 2 ottobre 1961, D.M. 16.09.1970, D.M. 21 gennaio 1956), che si affacciano verso il territorio che dovrebbe ospitare gli aerogeneratori, pregiudicando il valore di quelle stesse visuali che hanno portato all'emanazione dei Decreti.

Altro elemento, certamente non secondario, da considerare nella valutazione dell'impatto delle opere in progetto è rappresentato dalla presenza delle moltissime emergenze archeologiche e architettoniche che rendono questa porzione di territorio straordinariamente complessa e sensibile dal punto di vista paesaggistico e sotto il profilo della tutela dei beni culturali, per l'interrelazione tra gli elementi naturali presenti e le emergenze monumentali. Tutti questi beni, che sono anche fondamentali punti di riferimento del paesaggio, risulterebbero sovrachiati e appiattiti dalla altezza fuori scala, rispetto al contesto naturale e antropico, degli aerogeneratori, che si imporrebbero per le dimensioni e la dissonanza quale fulcro visuale sia a distanza, dai tanti punti panoramici, sia per chi attraversi l'area di impianto che di tali beni costituisce il naturale e secolare contesto. Il valore dei beni culturali, architettonici e archeologici, presenti in gran numero nell'ambito territoriale in esame,



costituisce un unicum imprescindibile dal contesto in cui sono sorti e sono collocati, che ne contiene e rappresenta il sistema di relazioni e funzioni fra i beni stessi e fra i beni e il territorio, definito nei secoli con lente e controllate trasformazioni legate all'uso da parte delle comunità locali: tutte le opere in progetto, e in particolare l'impianto eolico di grande taglia, si intrametterebbero in tale sistema di relazioni con modifiche ed elementi incongruenti, interrompendone la continuità e alterandone i segni, con forte incidenza negativa sul valore stesso dei beni culturali, e peraltro in modo non controllato dalle comunità locali che nel territorio riconoscono i propri valori identitari, non conforme all'uso pianificato del territorio e con effetti per i quali non è possibile alcuna mitigazione.

A questo proposito è utile il richiamo all'Allegato 1 della DGR 59/90 del 2020, che indica l'"alterazione dello skyline percepito e consolidato come paesaggio storico culturale ed identitario" tra i potenziali impatti negativi degli impianti eolici legati alla scelta della localizzazione degli impianti stessi: le visuali sulle ampie estensioni del paesaggio collinare vulcanico e agropastorale, che ricomprendono le emergenze monumentali, sarebbero irrimediabilmente disturbate ed inevitabilmente compromesse, con l'incombenza degli aerogeneratori sui beni culturali e con l'alterazione della vegetazione, dei segni di tessitura dell'agro, delle reti viarie e fluviali, degli elementi connettivi, dei sentieri storici.

Gli effetti sopra descritti sull'area vasta devono essere considerati inoltre cumulativamente con quelli di altri impianti simili già in esercizio negli stessi territori comunali e in comuni limitrofi, ed è necessario valutare anche, nell'attuale analisi, quanto gli stessi effetti sarebbero ancora amplificati se fossero realizzati tutti gli impianti eolici, fotovoltaici e agrivoltaici attualmente sottoposti a procedura di VIA per la stessa area o nelle aree prossime: va segnalato che la società proponente, nella relazione denominata "Relazione generale" (elab. V-R 01.1), al punto 6.6, asserisce che nelle aree contermini non sono presenti altri parchi eolici e che non sussistano impatti cumulativi riconducibili alla realizzazione del parco eolico, mentre, al contrario, nel territorio in esame, in particolare nelle aree dei comuni contigui di Ittiri, Bessude, Borutta, Bonorva e Thiesi, risultano presenti od in istruttoria diversi impianti, con un numero di aerogeneratori complessivo che supera i 60. In particolare si deve considerare il parco eolico "Su Sordanu" (ID VIP 8940), per il quale sono previsti 15 aerogeneratori, che si porrebbe in continuità con l'impianto in esame. Si assisterebbe ad una vera e propria conversione del territorio, che da uso agricolo e a pascolo subirebbe una trasformazione ad uso industriale con una diffusissima presenza di impianti per la produzione di energie alternative: si prospetta pertanto uno scenario che nel giro di pochi anni determinerebbe un irreversibile impatto ambientale derivante dal sostanziale consumo di suolo e dalla marginalizzazione della produzione agricola rispetto a quella energetica, in completa antinomia con le attuali disposizioni comunitarie per la tutela e la riqualificazione dei territori rurali, e si determinerebbe la completa decontestualizzazione dei beni culturali presenti, con danno per gli stessi beni e sacrificio dei caratteri culturali e identitari dei luoghi.

B.2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere

Nel territorio in esame, in particolare nelle aree dei comuni contigui di Ittiri, Bessude, Borutta, Bonorva e Thiesi, risultano presenti od in istruttoria diversi impianti, con un numero di aerogeneratori complessivo che supera i 60. In particolare, tra gli impianti eolici per i quali è in corso la procedura di VIA, si segnalano: il parco eolico "Su Sordanu" (ID VIP 8940), per il quale sono previsti 15 aerogeneratori, che si porrebbe in diretta continuità con l'impianto in esame; il Parco Eolico "Mistral", nei vicini territori di Ittiri e Bessude, consistente in 6 aerogeneratori (ID VIP 8783); il parco eolico denominato "Bentu", nei comuni di Thiesi e Ittiri, costituito da 8 aerogeneratori (ID VIP 9100); parco eolico denominato "Aregu", nei comuni di Ittiri, Giave, Thiesi, Bessude, Cossoine e Cheremule, costituito da 11 aerogeneratori (ID_VIP: 9283).



B.2.1.c. Attestazione della conformità della Relazione Paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005.

La relazione paesaggistica allegata all'istanza non è redatta in conformità al DPCM 12.12 e non può considerarsi sufficiente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica: la trattazione riguarda prevalentemente aspetti non attinenti alla tutela paesaggistica, o riporta elenchi di norme e indicazioni di carattere generale, anche sulla stessa redazione della relazione Paesaggistica. I beni paesaggistici e gli aspetti vincolistici sono trattati in modo lacunoso e non completo: si rilevano contraddizioni e imprecisioni riguardo alla collocazione della stazione di trasformazione, che sembrerebbe collocata entro la fascia di tutela paesaggistica dei 150 dalle sponde del Rio Mannu, tutelato ai sensi dell'art.142, 1° comma, lettera **c** del D.lgs 42/2004, ma tale circostanza, senza alcuno specifico riferimento alla specifica opera ricadente in tale fascia, è solo incidentalmente riferita, senza alcuna argomentazione in merito, né illustrazione di dettaglio, né rappresentazione con simulazione fotografica. Lo specifico vincolo paesaggistico è peraltro oggetto di errore e confusione con il vincolo di cui alla lettera **m** dello stesso articolo e comma: a pag. 19 della Relazione Paesaggistica si dice soltanto che il progetto "*interessa parzialmente la fascia di tutela di cui all'art. 142, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 42/2004: "le zone di interesse archeologico individuate alla data del 1° maggio 2004"*, e con tale vaga ed errata informazione si esaurisce la trattazione relativa alle aree paesaggisticamente tutelate direttamente interessate dall'intervento per il quale dovrebbe essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica.

Nelle aree direttamente interessate dall'impianto eolico e ai bordi dei tracciati stradali che dovrebbero essere oggetto di adeguamento e ampliamento, si rileva la presenza di alberature, in particolare sugherete, ma non è indagata e definita la eventuale sussistenza di vincolo paesaggistico per aree boscate ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. g), del D.lgs 42/2004.

Per quanto riguarda i vincoli da Piano Paesaggistico, si elencano le componenti ambientali interessate, senza alcun riferimento alle relative NTA (alle quali non risultano conformi gli interventi) concludendo che gli interventi sono idonei alla realizzazione su tali componenti, mentre per i beni paesaggistici di cui all'art.48 delle N.T.A. del PPR (presenti in gran numero in prossimità delle opere), gli stessi sono elencati solo in minima parte e si afferma che nessuna delle fasce di salvaguardia di 100 metri dai beni (di cui all'art.49 delle NTA) è interessata dalle opere in progetto: si nota a tale proposito che non è possibile verificare tale affermazione in quanto i beni paesaggistici di matrice architettonica e archeologica presenti all'interno e in prossimità dell'impianto eolico e delle opere connesse sono indicate nella cartografia di progetto con soli simboli puntuali, non è riportata l'esatta delimitazione di ciascun bene e non sono tracciate le fasce di salvaguardia, benché per alcuni beni la distanza dagli aerogeneratori (considerati anch'essi solo puntualmente senza piazzole e opere connesse) sia di poco superiore ai 100 metri. Non si considerano infine, ai fini della dimostrazione della compatibilità paesaggistica, tutte le opere previste; è trascurata, infatti, l'incidenza che può avere sul contesto la realizzazione delle opere correlate (viabilità e piazzole) e soprattutto della prevista installazione di volumi prefabbricati del tutto privi di qualità architettonica e non adeguati per materiali e tipologia alle caratteristiche dell'ambito interessato e tali elementi (piazzole, nuova viabilità o modifiche alla viabilità esistente, nuovi volumi) sono assenti nelle simulazioni *post operam* prodotte, così come è assente la documentazione fotografica delle aree direttamente interessate. Anche per quanto riguarda gli aerogeneratori le simulazioni prodotte e riportate nella Relazione Paesaggistica sono limitate a cinque e tutte effettuate da punti di ripresa molto distanti, mentre mancano simulazioni dai tanti punti panoramici e dai numerosi beni culturali presenti nel territorio, anche a breve distanza dall'impianto. Ancora, non viene analizzato il progetto in relazione agli effetti cumulativi derivati dalla situazione in divenire dell'ambito territoriale, attualmente oggetto di numerosissimi interventi analoghi a quello in esame.

B.2.1.d. Verifica della completezza della documentazione

La documentazione di progetto presenta notevoli criticità e carenze, anche per quanto riguarda la descrizione e illustrazione di tutte le opere previste per la completa realizzazione dell'impianto:

- Per quanto riguarda la collocazione della stazione di trasformazione, gli elaborati di progetto contengono indicazioni discordanti;



- Non sono esattamente illustrati gli interventi di adeguamento della viabilità esistente e di realizzazione di nuova viabilità e tali interventi non sono rappresentati planimetricamente su base cartografica idonea alla esatta rappresentazione dello stato dei luoghi (ortofoto, ecc.) né tali interventi sono rappresentati in simulazioni *post operam* confrontate con foto dello stato attuale del sito interessato;
- Non sono esattamente e compiutamente illustrati gli interventi relativi alla realizzazione dei cavidotti interrati e della risoluzione delle interferenze con aree alberate, viabilità, muri a secco, corsi d'acqua, beni culturali e paesaggistici e relative fasce di salvaguardia;
- Non sono compiutamente illustrate le piazzole di servizio degli aerogeneratori e le aree di cantiere e tali opere non sono rappresentate planimetricamente su base cartografica idonea alla esatta rappresentazione dello stato dei luoghi (ortofoto, ecc.), né sono rappresentate insieme agli aerogeneratori e alla viabilità di accesso in simulazioni *post operam* confrontate con foto dello stato attuale del sito interessato;
- Non sono compiutamente illustrate la sottostazione di consegna e la stazione di trasformazione e tali opere non sono rappresentate planimetricamente su base cartografica idonea alla esatta rappresentazione dello stato dei luoghi (ortofoto, ecc.), né sono rappresentate in simulazioni *post operam* confrontate con foto dello stato attuale del sito interessato;
- Non sono descritte e rappresentate graficamente le opere di sistemazione e livellamento del terreno necessarie per la installazione degli aerogeneratori e per la realizzazione delle piazzole e della viabilità di accesso sulle falde dei rilievi, in terreni in pendenza;
- non è presente documentazione fotografica delle aree interessate dagli interventi;
- non sono indicati e illustrati gli interventi sulle alberature e sulla vegetazione né sui muri a secco;
- le simulazioni fotografiche prodotte sono limitate a poche viste, non sono state realizzate dai principali punti di visuale pubblica e non sono presenti simulazioni che diano conto della presenza degli aerogeneratori e delle opere connesse in relazione ai beni culturali più prossimi;
- I beni paesaggistici di cui all'art.48 delle NTA del PPR sono rappresentati negli elaborati cartografici con soli simboli puntuali, senza la esatta delimitazione, e non sono rappresentate le fasce di salvaguardia di 100 metri dal perimetro più esterno dei beni come prescritto dall'art.49 delle NTA. Gli stessi beni con le relative fasce non sono rappresentati in planimetrie in scala adeguata che consentano di verificare l'esatta distanza o l'eventuale interferenza con le aree di collocazione degli aerogeneratori complete di tutte le opere connesse, con i cavidotti interrati e con tutte le altre opere previste;
- Non sono stati considerati i beni culturali architettonici presenti nell'area in esame o in prossimità della stessa;
- Non sono stati analizzati gli impatti cumulativi con gli altri impianti per la produzione di energie rinnovabili già presenti nel territorio o in fase di autorizzazione.

Malgrado le rilevanti carenze progettuali evidenziate, sulla base della conoscenza dei luoghi e sulla base della verifica della non conformità delle opere alle norme di tutela paesaggistica e architettonica e alle NTA del Piano Paesaggistico, si ritiene che sussistano gli elementi per l'espressione di parere contrario alla realizzazione dell'impianto eolico sulle aree individuate in progetto.



PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP DI SASSARI-NUORO

Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, si ritiene che l'area prescelta per la realizzazione delle opere non sia idonea sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto questa Soprintendenza esprime parere contrario in merito alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato.

Segreteria tecnica PNRR
DS-MS

I responsabili dell'istruttoria

Per la tutela del patrimonio archeologico

Dott. Pina Corraïne

Per la tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico

Arch. Laura Lutzoni, Arch. Sergio Cappai

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
Firmato digitalmente





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO II

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: [ID_VIP: 8944] PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Mores, Ittireddu, Nughedu San Nicolò, Bonorva e Torralba) – Progetto di un impianto eolico, della potenza di 124 MW, costituito da 20 aerogeneratori ed opere di connessione alla rete RTN. Da realizzarsi in località “SA COSTA” – Progetto di fattibilità tecnico economica e Progetto Esecutivo
Procedura riferita al decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).
Proponente: VEN.SAR. S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota prot. n. 3293 del 07.03.2023 di questa Soprintendenza Speciale, vista la nota prot. 13248 dell'11.09.2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, per quanto di competenza si comunica quanto segue.

L'Ufficio territoriale sottolinea la non piena conformità alle disposizioni normative e le lacune della documentazione progettuale prodotta per gli aspetti archeologici, oltre a numerose imprecisioni e discrepanze sulla dimensione, posizione e numerazione delle turbine, sui tracciati dei cavidotti e alle altre opere di connessione tra la cartografia archeologica e la documentazione progettuale, limitando la possibilità di definire puntualmente aree e gradi di rischio e/o di individuare eventuali soluzioni tecniche per scongiurare danni al patrimonio archeologico.

Come evidenziato dalla Soprintendenza, infatti, il progetto in esame impatta su un territorio caratterizzato da una fitta antropizzazione fin dalla preistoria, con numerose attestazioni archeologiche entro 1600 m dal tracciato in progetto tra quelle elencate puntualmente, e molte delle quali sottoposte a tutela della parte II e III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e inserite nel Piano Paesaggistico Regionale, in contrasto con la definizione delle aree di rispetto di cui all'art. 20, c. 8, let. *c-quater*) del D.Lgs. 199/2021, come rimodulate dal D.L. n. 13/2023, convertito con modificazione dalla L. n. 41/2023.

Tenuto conto che gli impatti significativi e negativi delle opere in progetto sul patrimonio archeologico risultano evidenti e altamente probabili, e che si vanno a sommare alle ugualmente rilevanti criticità di ambito paesaggistico, si concorda con la Soprintendenza nel ritenere il progetto in esame non compatibile con la tutela archeologica.

Si chiarisce che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi della normativa vigente, a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, esso rimane comunque soggetto alle disposizioni in materia. Pertanto, in caso di superamento del presente parere negativo, il Proponente, oltre a provvedere a integrare la suddetta documentazione archeologica prodromica secondo le puntuali indicazioni prospettate dalla Soprintendenza nel proprio parere endoprocedimentale, dovrà attenersi a quanto ora disposto dell'art. 41, c. 4 e allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023.

Il funzionario archeologo
dott. Carla Buoite
(tel. 06/67234840 carla.buoite@cultura.gov.it)

Carla Buoite
2023.09.20 16:35:16
+02'00'

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II
Arch. Laura Moro

moro laura
Ministero della Cultura
20.09.2023 16:54:53
GMT+01:00





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto:

[ID_VIP: 8944]. PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Mores, Ittireddu, Nughedu San Nicolò, Bonorva e Torralba) – Progetto di un impianto eolico, della potenza di 124 MW, costituito da 20 aerogeneratori ed opere di connessione alla rete RTN. Da realizzarsi in località “SA COSTA” – Progetto di fattibilità tecnico economica e Progetto Esecutivo
Procedura riferita al decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).
Proponente: VEN.SAR. S.r.l.
Contributo istruttorio.

Con riferimento al progetto in oggetto, vista la nota, prot. 13248 del 11.09.2023, con la quale la competente Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale, vista la documentazione presentata dal proponente e pubblicata sul sito del MASE, questo Servizio III, per quanto di competenza, verificate le segnalazioni dell'Ufficio territoriale in riferimento alla presenza di immobili tutelati presenti nelle aree di progetto o posto nelle immediate vicinanze, concorda con il parere negativo della Soprintendenza viste le interferenze e gli elementi di criticità per la tutela del patrimonio culturale presente nelle aree interessate dall'intervento in oggetto.

Il Responsabile dell'istruttoria
arch. Maria Luisa Desiderio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
arch. Esmeralda VALENTE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

Firmato
digitalmente da

**Esmeralda
VALENTE**

C = IT

